

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 43
- ★ Regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo 48
- ★ Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca 54
- ★ Regolamento (CE) n. 1264/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione .. 57
- ★ Regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione 62
- ★ Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 68
- ★ Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione 73
- ★ Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione 87

Prezzo: 19,50 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

(1) considerando che l'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari comprese le zone rurali, mentre l'articolo 159 prevede che tale azione venga sostenuta attraverso i Fondi a finalità strutturale («Fondi strutturali»), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁵⁾, il Consiglio deve riesaminare detto regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1999; che, al

fine di assicurare una migliore trasparenza della normativa comunitaria, è auspicabile riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi strutturali e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽⁶⁾;

(3) considerando che in forza dell'articolo 5 del protocollo n. 6, concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia, allegato all'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, detto protocollo deve essere riesaminato entro il 31 dicembre 1999, contestualmente al regolamento (CEE) n. 2052/88;

(4) considerando che, al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare l'azione dei Fondi strutturali, è opportuno ridurre il numero di obiettivi prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/88; che devono essere definiti come tali lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, nonché l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione;

(5) considerando che, nel quadro della sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale, la Comunità cerca anche di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, un alto tasso di occupazione, la parità tra i sessi e un elevato livello

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Parere conforme del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 2.12.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94.

- di tutela e di miglioramento dell'ambiente; che tale azione deve in particolare inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali e contribuire ad eliminare le ineguaglianze, e a promuovere la parità tra uomini e donne; che l'azione dei Fondi può altresì permettere di combattere le discriminazioni fondate sulla razza o origine etnica, su una menomazione o sull'età, segnatamente attraverso una valutazione delle necessità, mediante incentivi finanziari e tramite un partenariato ampliato;
- (6) considerando che lo sviluppo culturale, la qualità dell'ambiente naturale e costruito, la dimensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e lo sviluppo del turismo contribuiscono a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro duraturi;
- (7) considerando che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce principalmente allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali;
- (8) considerando che i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) devono essere adeguati al fine di tener conto e di consentire l'attuazione della strategia europea per l'occupazione;
- (9) considerando che a partire dal 1993 la disciplina dei Fondi strutturali tiene conto anche della componente strutturale della politica comune della pesca, politica strutturale a pieno titolo; che occorre proseguirne l'attuazione nell'ambito dei Fondi strutturali attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); che il contributo finanziario dello SFOP nel quadro dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientra nella programmazione di detto obiettivo n. 1 e che il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1 è oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato;
- (10) considerando che la Comunità si è impegnata in una riforma della politica agricola comune che implica misure strutturali e misure di accompagnamento a favore dello sviluppo rurale; che, in quest'ambito, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», deve continuare a contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario di sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo tramite il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, nonché la promozione del potenziale endogeno delle zone rurali; che è opportuno che il FEAOG, sezione «garanzia», contribuisca alla realizzazione dell'obiettivo prioritario della riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾;
- (11) considerando che le norme specificamente applicabili a ciascun Fondo saranno precisate nelle decisioni d'applicazione adottate a norma degli articoli 37, 148 e 162 del trattato;
- (12) considerando che è necessario specificare alcuni criteri per definire le regioni e le zone ammissibili; che a tal fine è opportuno ricorrere, per l'individuazione di quelle prioritarie a livello comunitario, al sistema comune di classificazione delle regioni denominato «nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)», predisposto dall'Ufficio statistico delle Comunità europee con la collaborazione degli istituti nazionali di statistica;
- (13) considerando che è opportuno definire come regioni in ritardo di sviluppo quelle il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria; che al fine di assicurare un'efficace concentrazione degli interventi, è necessario che la Commissione applichi scrupolosamente tale criterio basandosi su statistiche oggettive; che devono rientrare nell'obiettivo n. 1, previsto dal presente regolamento, anche le regioni ultraperiferiche e le zone a scarsissima densità di popolazione rientranti, per il periodo 1995-1999, nell'obiettivo n. 6 di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;
- (14) considerando che è opportuno raggruppare nella definizione di zone in fase di riconversione economica e sociale le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi; che è necessario assicurare una concentrazione effettiva sulle zone della Comunità maggiormente colpite; che tali zone devono essere determinate dalla Commissione su proposta degli Stati membri e in stretta concertazione con gli stessi;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- (15) considerando che, al fine di assicurare il carattere comunitario dell'azione dei Fondi, occorre che, nella misure del possibile, le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria e le zone rurali in declino siano determinate sulla base di indicatori oggettivi applicati a livello comunitario; che occorre inoltre che la popolazione interessata da questo obiettivo prioritario rappresenti, globalmente a livello comunitario e a titolo indicativo, circa il 10 % della popolazione comunitaria per le zone industriali, il 5 % per le zone rurali, il 2 % per le zone urbane e l'1 % per le zone di pesca; che, per fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione, la copertura nel 2006 in termini di popolazione dell'obiettivo n. 2, di cui al presente regolamento, non deve risultare ridotta di più di un terzo rispetto alla copertura, nel 1999, degli obiettivi n. 2 e n. 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88;
- (16) considerando che, ai fini dell'efficacia della programmazione, occorre che le regioni in ritardo di sviluppo il cui PIL pro capite risulti inferiore al 75 % della media comunitaria coincidano con quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e, tenuto conto di eventuali misure specifiche adottate a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato a favore delle regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera, isole Canarie); che analogamente, è opportuno che, le zone in fase di mutazione socioeconomica corrispondano in ampia misura a quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato; che l'obiettivo della Comunità dovrebbe essere il miglioramento della coerenza alla fine del periodo 2000-2006 tramite uno sforzo appropriato degli Stati membri relativamente alla loro situazione attuale;
- (17) considerando che l'obiettivo di adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione prevede interventi finanziari nelle regioni e nelle zone non coperte dall'obiettivo n. 1; che l'obiettivo n. 3 fornisce altresì un quadro di riferimento volto ad assicurare la coerenza con l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane in uno stesso Stato membro;
- (18) considerando che gli interventi dell'FSE nell'obiettivo n. 2 dovrebbero riguardare azioni regionali e locali che rispondano alla situazione specifica riscontrata in ciascuna zona dell'obiettivo n. 2 e che siano coordinate con gli interventi degli altri fondi strutturali; che ogni contributo dell'FSE ad un documento unico di programmazione nell'ambito dell'obiettivo n. 2 dovrà essere di un ammontare sufficiente a giustificare una gestione distinta e dovrebbe dunque essere almeno pari al 5 % del totale del contributo dei fondi strutturali;
- (19) considerando che le regioni rientranti in un obiettivo prioritario nel 1999 che non sono conformi ai criteri di ammissibilità devono poter beneficiare di un sostegno transitorio, progressivamente più limitato; che tale sostegno dovrebbe essere inferiore nel 2000 rispetto a quello erogato nel 1999;
- (20) considerando che occorre prevedere disposizioni relative alla ripartizione delle risorse disponibili; che queste ultime sono oggetto di una ripartizione annuale e che è consentita una concentrazione significativa a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, comprese quelle che beneficiano di un sostegno transitorio;
- (21) considerando che il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni Stato membro attraverso i fondi strutturali, in combinazione con l'assistenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, deve essere limitato ad un massimale generale in base alla capacità di assorbimento nazionale;
- (22) considerando che la Commissione deve stabilire ripartizioni indicative degli stanziamenti d'impegno disponibili per gli obiettivi prioritari basandosi su criteri oggettivi appropriati; che il 4 % degli stanziamenti così assegnati agli Stati membri dovrebbe formare oggetto di un'attribuzione intermedia da parte della Commissione; che, quale riconoscimento dei particolari sforzi compiuti nell'ambito del processo di pace in Irlanda del Nord, si continuerà ad attuare il programma PEACE fino al 2004; che è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni svedesi NUTS-II non incluse nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e conformi ai criteri stabiliti nell'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia;
- (23) considerando che il 5,35 % del totale degli stanziamenti d'impegno disponibili è riservato alle iniziative comunitarie e l'0,65 % alle azioni innovative e all'assistenza tecnica;
- (24) considerando che, ai fini della programmazione, gli stanziamenti disponibili dei Fondi strutturali devono essere indicizzati in maniera forfettaria e che, ove del caso, tale indicizzazione deve essere oggetto di un adeguamento tecnico prima del 31 dicembre 2003;
- (25) considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali del 1988 devono continuare ad indirizzare le attività dei Fondi fino al 2006; che l'esperienza ha mostrato la

- necessità di apportarvi miglioramenti al fine di accrescerne semplicità e trasparenza, e che, in particolare, la ricerca di efficacia deve essere considerata un principio fondamentale;
- (26) considerando che l'efficacia e la trasparenza delle attività dei Fondi strutturali esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati membri e della Comunità e che queste responsabilità devono essere specificate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e del controllo; che, in applicazione del principio di sussidiarietà e ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo spetta in primo luogo agli Stati membri;
- (27) considerando che l'azione della Comunità è complementare a quella degli Stati membri o è volta a contribuirvi e che, per apportare un contributo significativo, occorre rafforzare il partenariato; che quest'ultimo interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della parità tra uomini e donne, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti; che è opportuno associare le parti competenti nella preparazione, sorveglianza e valutazione degli interventi;
- (28) considerando che occorre definire il processo di programmazione a partire dalla sua concezione fino al beneficiario finale e che negli Stati membri tale processo deve essere agevolato mediante orientamenti generali indicativi stabiliti dalla Commissione sulle pertinenti politiche comunitarie concordate in relazione ai Fondi strutturali;
- (29) considerando che la programmazione deve assicurare il coordinamento dei Fondi strutturali tra loro e di questi con gli altri strumenti finanziari esistenti e con la BEI; che tale coordinamento è inoltre inteso a determinare una combinazione di sovvenzioni e prestiti;
- (30) considerando che le attività dei Fondi e le operazioni che questi contribuiscono a finanziare devono essere compatibili con le altre politiche comunitarie e rispettare la normativa comunitaria; che a tal fine devono essere previste disposizioni particolari; che al riguardo le operazioni di divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico svolte nell'ambito dei Fondi strutturali devono garantire la tutela dei diritti connessi all'ottenimento e alla valorizzazione delle conoscenze ed essere realizzate rispettando le norme comunitarie in materia di concorrenza;
- (31) considerando che è opportuno semplificare i criteri e le modalità di verifica e di attuazione del principio di addizionalità;
- (32) considerando che occorre semplificare il sistema di programmazione applicando un periodo di programmazione unico di sette anni; che a tal fine occorre limitare le forme e il numero degli interventi, riconducendoli di norma ad un intervento integrato per regione, generalizzando il ricorso ai documenti unici di programmazione nell'ambito degli obiettivi prioritari e inserendo i grandi progetti e le sovvenzioni globali nelle altre forme d'intervento;
- (33) considerando che al fine di potenziare una strategia integrata di sviluppo, pur tenendo conto delle specificità regionali, occorre curare la coerenza tra le azioni dei vari Fondi e le politiche comunitarie, la strategia per l'occupazione, le politiche economiche e sociali degli Stati membri, nonché le rispettive politiche regionali;
- (34) considerando che, per accelerare e semplificare le procedure di programmazione, è opportuno distinguere le responsabilità della Commissione e quelle degli Stati membri; che a tal fine occorre prevedere che la Commissione adotti, su proposta degli Stati membri, le strategie e le priorità di sviluppo della programmazione, la partecipazione finanziaria comunitaria e le modalità d'attuazione ad esse connesse, e che gli Stati membri decidano in merito alla loro applicazione; che occorre altresì precisare il contenuto delle diverse forme d'intervento;
- (35) considerando che l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali ad opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché alla sana gestione finanziaria e al suo controllo;
- (36) considerando che la Commissione deve poter approvare, se necessario d'intesa con la BEI, i grandi progetti di investimento superiori a un dato volume finanziario, al fine di valutare il loro impatto e l'impiego previsto delle risorse comunitarie;
- (37) considerando che è opportuno che le azioni intraprese nell'ambito degli obiettivi prioritari siano integrate da azioni di interesse comunitario intraprese su iniziativa della Commissione;

- (38) considerando che è necessario destinare le iniziative comunitarie alla promozione della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG) e alla rivitalizzazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi (URBAN), ambedue con finanziamenti del FESR, allo sviluppo rurale (LEADER), con finanziamenti del FEAOG, sezione «orientamento», e allo sviluppo delle risorse umane in un contesto di pari opportunità (EQUAL), con finanziamento del FES; che la promozione della cooperazione transfrontaliera — segnatamente nell'ottica dell'allargamento —, transnazionale e interregionale riveste al riguardo un'importanza particolare; che bisogna tenere nella dovuta considerazione la cooperazione con le regioni ultraperiferiche; che occorre rafforzare il coordinamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con le azioni condotte a norma del regolamento (CEE) n. 3906/89⁽¹⁾, del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 1488/96⁽³⁾, in vista soprattutto dell'allargamento dell'Unione e tenuto conto del partenariato euromediterraneo; che occorre tenere debitamente conto dell'integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo nel quadro di EQUAL;
- (39) considerando che i Fondi strutturali devono sostenere la realizzazione di studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuoverne un'applicazione semplice e trasparente e impostazioni e pratiche innovative;
- (40) considerando che per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private e per tenere più adeguatamente conto della redditività dei progetti, è opportuno diversificare le forme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione dei Fondi sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate; che occorre a tal fine prevedere tassi di partecipazione ridotti nel caso di investimenti nelle aziende e di investimenti infrastrutturali generatori di entrate sostanziali; che, ai fini del presente regolamento e a titolo indicativo, è opportuno definire come entrate sostanziali nette quelle che rappresentano almeno il 25% del costo totale dell'investimento di cui trattasi;
- (41) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle spese ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un'applicazione equa ed uniforme dei Fondi strutturali nella Comunità; che occorre tuttavia specificare l'ammissibilità delle spese per quanto concerne le date iniziali e finali di ammissibilità e la perennità degli investimenti; che conseguentemente, per assicurare efficacia ed incidenza durevole all'azione dei Fondi, un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, ad un'operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una modifica importante, tale da sviare l'operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale;
- (42) considerando che occorre semplificare le norme e le procedure di impegno e pagamento; che a tal fine gli impegni di bilancio devono essere effettuati ogni anno in un'unica volta, conformemente alle prospettive finanziarie pluriennali e al piano di finanziamento degli interventi, mentre i pagamenti devono essere corrisposti sotto forma di un anticipo e di successivi rimborsi delle spese effettuate; che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli interessi eventualmente prodotti dall'anticipo costituiscono risorse dello Stato membro interessato e che, per aumentare l'efficacia dei Fondi, devono essere destinati ai medesimi fini dell'anticipo stesso;
- (43) considerando che occorre garantire una sana gestione finanziaria, verificando la giustificazione e la certificazione delle spese e definendo condizioni di pagamento vincolate all'osservanza delle fondamentali responsabilità in materia di sorveglianza della programmazione, di controllo finanziario e di applicazione del diritto comunitario;
- (44) considerando che al fine di garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie occorre migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese; che è a tal fine opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione le proprie previsioni circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e a disimpegni d'ufficio;
- (45) considerando che nel corso del periodo transitorio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 ogni riferimento all'euro deve essere inteso in

⁽¹⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11 (PHARE). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1 (TACIS).

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1 (MEDA). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 2).

- linea di massima come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽¹⁾;
- (46) considerando che una delle garanzie dell'efficacia dei Fondi strutturali è data dall'efficienza della sorveglianza; che occorre migliorare quest'ultima precisando le responsabilità in materia; che occorre in particolare distinguere le funzioni di gestione da quelle di sorveglianza;
- (47) considerando che per ciascun intervento occorre designare un'autorità di gestione unica e precisarne le responsabilità; che queste ultime riguardano principalmente la raccolta delle informazioni sui risultati e la loro trasmissione alla Commissione, la corretta esecuzione finanziaria, l'organizzazione della valutazione e il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e di diritto comunitario; che in quest'ambito occorre prevedere riunioni regolari tra la Commissione e l'autorità di gestione per la sorveglianza dell'intervento;
- (48) considerando che occorre specificare che il comitato di sorveglianza è un'istanza nazionale nominata dallo Stato membro incaricata di seguire l'intervento, verificarne la gestione da parte dell'autorità preposta, assicurare il rispetto dei suoi orientamenti e delle sue modalità di attuazione, nonché esaminarne la valutazione;
- (49) considerando che gli indicatori e i rapporti annuali di esecuzione sono essenziali ai fini della sorveglianza e che occorre definirli con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo stato di avanzamento degli interventi e la qualità della programmazione;
- (50) considerando che, per garantire un'esecuzione efficiente e regolare, occorre specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle spese e di prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle infrazioni del diritto comunitario;
- (51) considerando che, ferme restando le attuali prerogative della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre potenziare la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore, prevedendo in particolare regolari consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel cui ambito vengano esaminate le misure adottate dagli Stati membri e la Commissione possa, ove del caso, richiedere misure correttive;
- (52) considerando che occorre definire la responsabilità degli Stati membri in materia di sanzione e rettifica di irregolarità e infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri;
- (53) considerando che l'efficacia e l'impatto delle attività dei Fondi strutturali dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione e che occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione;
- (54) considerando che occorre valutare gli interventi in vista della loro preparazione, della loro revisione intermedia e di una stima del loro impatto, nonché integrare tale valutazione nella sorveglianza degli interventi; che a tal fine occorre definire gli obiettivi e il contenuto di ciascuna delle fasi di valutazione e migliorare la valutazione della situazione sotto il profilo socioeconomico, per quanto riguarda l'ambiente e la parità tra uomini e donne;
- (55) considerando che la valutazione intermedia e l'accantonamento in riserva di una parte degli stanziamenti consente di assegnare stanziamenti supplementari all'interno di ciascuno Stato membro in funzione dell'efficacia degli interventi e che tale assegnazione deve essere basata su criteri oggettivi, semplici e trasparenti che consentano di tener conto dell'efficienza, della gestione e dell'esecuzione finanziaria;
- (56) considerando che è opportuno presentare un rapporto triennale sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e che tale rapporto dovrebbe contenere un'analisi della situazione e dello sviluppo economico e sociale delle regioni della Comunità;
- (57) considerando che, per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile; che tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi;
- (58) considerando che occorre definire le modalità relative al funzionamento dei comitati chiamati ad assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento;

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(59) considerando che occorre precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di preparare la nuova programmazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e che evitino un'interruzione dell'assistenza agli Stati

membri nelle more della definizione dei piani e degli interventi sulla base del nuovo sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Articolo 2

OBIETTIVI E COMPITI

Mezzi e compiti

Articolo 1

Obiettivi

L'azione che la Comunità svolge attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti è volta al conseguimento degli obiettivi generali enunciati dagli articoli 158 e 160 del trattato. I Fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, al conseguimento dei tre obiettivi prioritari seguenti:

- 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo (in prosieguo: «l'obiettivo n. 1»);
- 2) favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (in prosieguo: «l'obiettivo n. 2»);
- 3) favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione (in prosieguo: «l'obiettivo n. 3»). Questo obiettivo prevede interventi finanziari in regioni non interessate dall'obiettivo n. 1 e fornisce un quadro di riferimento politico per l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali.

Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne.

1. Ai sensi del presente regolamento, per «Fondi strutturali» si intendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento» e lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (in prosieguo: «i Fondi»).

2. Conformemente agli articoli 33, 146 e 160 del trattato, i Fondi contribuiscono, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, al conseguimento degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3, secondo lo schema seguente:

- a) obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG, sezione «orientamento» e SFOP,
- b) obiettivo n. 2: FESR e FSE,
- c) obiettivo n. 3: FSE.

3. Lo SFOP contribuisce alle azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1 secondo il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca⁽¹⁾.

Il FEAOG, sezione «garanzia» contribuisce al conseguimento dell'obiettivo n. 2 secondo il regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. I Fondi contribuiscono al finanziamento di iniziative comunitarie e alla promozione di azioni innovative e di assistenza tecnica.

Le misure di assistenza tecnica sono attuate nell'ambito della programmazione definita dagli articoli da 13 a 27, oppure su iniziativa della Commissione, conformemente all'articolo 23.

⁽¹⁾ Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

5. Le altre risorse del bilancio comunitario che possono essere utilizzate per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente quelle destinate alle altre azioni a finalità strutturale e al Fondo di coesione.

La Commissione e gli Stati membri assicurano che l'azione dei Fondi sia coerente con le altre politiche ed azioni comunitarie, in particolare in materia di occupazione, parità tra uomini e donne, politica sociale e formazione professionale, politica agricola comune, politica comune della pesca, trasporti, energia e reti transeuropee, e che si integri con le esigenze di tutela ambientale nella definizione ed esecuzione dell'azione dei Fondi.

6. La BEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 conformemente alle procedure previste dal proprio statuto.

Gli altri strumenti finanziari esistenti che, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente il Fondo europeo per gli investimenti e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (prestiti, garanzie), in prosieguo: «gli altri strumenti finanziari».

CAPO II

REQUISITI GEOGRAFICI DI AMMISSIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI

Articolo 3

Obiettivo n. 1

1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75 % della media comunitaria.

Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75 % e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999.

2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.

Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 4

Obiettivo n. 2

1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita conformemente all'articolo 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18 % della popolazione totale della Comunità. Su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in base agli elementi seguenti:

- a) popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6;
- b) gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
- c) necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione di cui al presente comma; la riduzione massima della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88.

La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6.

3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle zone significative che rappresentano:

- a) le regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all'interno di tali regioni, conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
- b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del paragrafo 9.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, riferite al più appropriato livello geografico, che le sono necessarie per valutare le proposte.

4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità nazionali, senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 2.

Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo eccezione debitamente giustificata da circostanze oggettive.

5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

- a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
- b) tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985;
- c) flessione constatata dell'occupazione nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b).

6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

- a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km², oppure tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure

- b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985.

7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri seguenti:

- a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria;
- b) elevato livello di povertà, comprese condizioni abitative precarie;
- c) situazione ambientale particolarmente degradata;
- d) elevato tasso di criminalità e di delinquenza;
- e) basso livello d'istruzione della popolazione.

8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel settore della pesca rispetto all'occupazione complessiva raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi alla ristrutturazione del settore, la quale comporta una diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in detto settore.

9. L'intervento comunitario può estendersi ad altre zone, con popolazione o superficie significative, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
- b) zone rurali aventi problemi socioeconomici conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo;
- c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi problemi strutturali oppure un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o prevista, di una o più attività determinanti nei settori agricolo, industriale o dei servizi.

10. Una zona può essere ammissibile soltanto ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2.

11. L'elenco delle zone è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 5

Obiettivo n. 3

I finanziamenti a titolo dell'obiettivo n. 3 concernono le regioni cui non si applica l'obiettivo n. 1.

Articolo 6

Sostegno transitorio

1. In deroga all'articolo 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.

All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1.

Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, può sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'articolo 4, paragrafi da 5 a 9.

Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP e del FEAOG, sezione «orientamento», esclusivamente, nell'ambito del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal 1°

gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtù del presente regolamento.

Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonché del sostegno del FEAOG, sezione «garanzia» nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 7

Risorse e concentrazione

1. Le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, espresse ai prezzi 1999, ammontano a 195 miliardi di euro per il periodo 2000–2006.

La ripartizione annuale di tali risorse figura nell'allegato.

2. La ripartizione delle risorse di bilancio fra gli obiettivi si effettua in maniera da realizzare una concentrazione significativa a favore delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1.

Il 69,7% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 1, compreso il 4,3% per il sostegno transitorio (ossia un totale di 135,9 miliardi di euro).

L'11,5% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2, compreso l'1,4% per il sostegno transitorio (ossia un totale di 22,5 miliardi di euro).

Il 12,3% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 3 (ossia un totale di 24,05 miliardi di euro).

Le cifre indicate per gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 non comprendono le risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 né il finanziamento per lo SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1.

3. La Commissione stabilisce, in base a procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per la programmazione di cui agli articoli da 13 a 19, tenendo pienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più dei criteri oggettivi analoghi a quelli del periodo precedente coperto dal regolamento (CEE) n. 2052/88

e cioè popolazione ammissibile, prosperità regionale, prosperità nazionale e gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare il tasso di disoccupazione.

Per l'obiettivo n. 3 la ripartizione per Stato membro è basata principalmente sulla popolazione ammissibile, sulla situazione dell'occupazione e sulla gravità di problemi quali l'emarginazione sociale, il livello d'istruzione e di formazione e la presenza delle donne sul mercato del lavoro.

Per gli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio. Dette assegnazioni sono determinate secondo i criteri di cui al primo comma. La ripartizione annuale di questi stanziamenti ha carattere decrescente a decorrere dal 1° gennaio 2000 e nel 2000 sarà inferiore a quella del 1999. Il profilo del sostegno transitorio può essere adattato alle necessità specifiche delle singole regioni, d'intesa con la Commissione, purché sia rispettata la dotazione finanziaria per ciascuna regione.

In base a procedure trasparenti, la Commissione stabilisce altresì ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per le azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.

4. Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 2000–2004 un programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda per sostenere il processo di pace nell'Irlanda del Nord.

Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 2000–2006 a favore delle regioni NUTS II svedesi non contenute nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia.

5. Il 4% degli stanziamenti d'impegno previsti in ciascuna ripartizione indicativa nazionale di cui al paragrafo 3 forma oggetto di un'assegnazione a norma dell'articolo 44.

6. Per il periodo di cui al paragrafo 1, il 5,35% degli stanziamenti d'impegno dei Fondi di cui al medesimo paragrafo è destinato al finanziamento delle iniziative comunitarie.

Lo 0,65% degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 è destinato al finanziamento di azioni innovative e dell'assistenza tecnica, quali definite agli articoli 22 e 23.

7. In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono indicizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, in ragione del 2% annuo.

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, basandosi sugli ultimi dati economici disponibili, riesamina ove necessario l'indicizzazione delle dotazioni previste per il 2004, 2005 e 2006, a titolo di adeguamento tecnico. Lo scostamento rispetto alla programmazione iniziale è imputato all'importo di cui al paragrafo 5.

8. Il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni Stato membro attraverso i Fondi strutturali, in combinazione con l'assistenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, non deve superare il 4% del PIL nazionale.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Articolo 8

Complementarità e partenariato

1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: «partenariato»), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:

- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- gli altri organismi competenti in tale ambito.

Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite.

Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti, conformemente alle normative nazionali e alla prassi, tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo

sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e di miglioramento dell'ambiente.

Tutte le parti indicate (in prosieguo: «le parti») sono parti che perseguono una finalità comune.

2. Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti appropriate vengano coinvolte nelle varie fasi della programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per ciascuna fase.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà la responsabilità per l'attuazione degli interventi compete agli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in base alla situazione specifica di ciascuno Stato membro, e salve le competenze della Commissione, segnatamente in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

4. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei fondi comunitari conforme a principi di sana gestione finanziaria.

5. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano parti sociali a livello europeo in merito alla politica strutturale della Comunità.

Articolo 9

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *programmazione*: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
- b) *piano di sviluppo* (in prosieguo: «*piano*»): l'analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative;
- c) *quadro di riferimento dell'obiettivo 3*: documento che descrive il contesto degli interventi a favore dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale d'azione per l'occupazione;
- d) *quadro comunitario di sostegno*: il documento approvato dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi;
- e) *interventi*: le seguenti forme d'intervento dei Fondi:
- i) i programmi operativi o il documento unico di programmazione;
- ii) i programmi di iniziativa comunitaria;
- iii) il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative;
- f) *programma operativo*: il documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi;
- g) *documento unico di programmazione*: un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo;
- h) *asse prioritario*: ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici;
- i) *sovvenzione globale*: la parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata a uno o più intermediari autorizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, ivi compresi enti

locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, e utilizzata di preferenza per iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere a una sovvenzione globale è presa, di intesa con la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall'autorità di gestione.

Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici la Commissione può decidere di ricorrere a una sovvenzione globale per tutto l'intervento o per una sua parte. Nel caso delle iniziative comunitarie questa decisione può essere presa soltanto previo accordo degli Stati membri interessati;

- j) *misura*: lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti come misura;
- k) *operazione*: ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi;
- l) *beneficiari finali*: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;
- m) *complemento di programmazione*: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all'articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo;
- n) *autorità di gestione*: le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi una autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima

con l'autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento in questione;

- o) *autorità di pagamento*: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.

Articolo 10

Coordinamento

1. Il coordinamento tra i vari Fondi si effettua in particolare mediante:

- a) i piani, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione (definiti all'articolo 9) nonché, se pertinente, il quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c);
- b) la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza di un obiettivo;
- c) gli orientamenti di cui al paragrafo 3.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano, nel rispetto del principio del partenariato, coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.

Nell'intento di potenziare al massimo l'effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate ricorrendo agli strumenti finanziari adeguati, gli interventi comunitari sotto forma di sovvenzioni possono essere opportunamente combinati con i prestiti e le garanzie. Tale combinazione può essere determinata con la partecipazione della BEI al momento di definire il quadro comunitario di sostegno o il documento unico di programmazione. A tal fine si può tener conto dell'equilibrio del piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei Fondi, nonché degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

3. La Commissione, al più tardi entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima della revisione intermedia di cui all'articolo 42, e ogni volta previa consul-

tazione di tutti gli Stati membri, pubblica in relazione ad ognuno degli obiettivi di cui all'articolo 1, orientamenti generali indicativi sulle pertinenti politiche comunitarie concordate al fine di aiutare le autorità nazionali e regionali competenti nell'elaborazione dei piani e nell'eventuale revisione degli interventi. Tali orientamenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Addizionalità

1. Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro.

2. A tal fine la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme delle sue regioni cui si applica detto obiettivo n. 1 nel corso del periodo di programmazione.

Per gli obiettivi n. 2 e n. 3, considerati complessivamente, la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese da destinare alla politica attiva a favore del mercato del lavoro e, in casi giustificati, alle altre azioni volte a consentire di raggiungere i risultati perseguiti da tali due obiettivi, che lo Stato membro conserva a livello nazionale nel corso del periodo di programmazione.

Dette spese sono stabilite dallo Stato membro e dalla Commissione, conformemente al quarto comma, prima della decisione della Commissione che approva un quadro comunitario di sostegno o documenti unici di programmazione relativi allo Stato membro interessato, e sono integrate in tali documenti.

Di norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari almeno all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di programmazione precedente, ed è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali.

Si tiene inoltre conto delle eventuali riduzioni delle spese a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 1994-1999.

3. Nel corso del periodo di programmazione l'addizionalità è sottoposta al livello territoriale di cui al paragrafo 2 alle tre verifiche seguenti:

- a) una verifica ex ante, di cui al paragrafo 2, terzo comma che funga da quadro di riferimento per tutto il periodo della programmazione;
- b) una verifica intermedia entro tre anni dall'approvazione del quadro comunitario di sostegno ovvero dei documenti unici di programmazione e, in generale entro il 31 dicembre 2003, a seguito della quale la Commissione e lo Stato membro possono concordare una revisione del livello di spese strutturali da raggiungere, qualora l'andamento delle entrate pubbliche o dell'occupazione determinato dalla situazione economica nello Stato membro di cui trattasi si discosti in misura significativa da quello previsto nell'ambito della verifica ex ante;
- c) una verifica entro il 31 dicembre 2005.

A tal fine lo Stato membro fornisce alla Commissione opportune informazioni al momento della presentazione dei piani, della verifica intermedia e di quella da effettuare entro il 31 dicembre 2005. Se necessario si ricorrerà ai metodi utilizzati per le stime statistiche.

Indipendentemente da tali verifiche lo Stato membro, nel corso del periodo di programmazione, informa in qualunque momento la Commissione circa eventuali sviluppi in grado di mettere in causa la propria capacità di conservare il livello di spesa di cui al paragrafo 2.

Articolo 12

Compatibilità

Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI OBIETTIVI
N. 1, N. 2 E N. 3*Articolo 13***Ambito geografico**

1. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti ad una regione di livello NUTS II. Tuttavia gli Stati membri possono presentare un piano globale di sviluppo per alcune o tutte le regioni figuranti nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 4, purché il piano comprenda gli elementi indicati all'articolo 16.

2. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 2 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti all'insieme delle zone di una stessa regione di livello NUTS II comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri possono presentare un piano riferito ad alcune o a tutte le regioni comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, purché detti piani comprendano gli elementi di cui all'articolo 16. Laddove comprendano zone diverse da quelle cui si applica l'obiettivo n. 2, i piani operano una distinzione tra le azioni condotte nelle regioni o zone cui si applica l'obiettivo n. 2 e quelle condotte in altre parti.

3. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3 riguardano il territorio di uno Stato membro per interventi al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 e costituiscono, per l'insieme del territorio nazionale, un quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto delle esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

*Articolo 14***Durata e revisione**

1. Ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di program-

mazione copre un periodo di sette anni, senza pregiudizio dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma.

Il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000.

2. I quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione vengono riesaminati e se necessario adeguati, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, d'intesa con lo Stato membro, secondo le disposizioni del presente titolo a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e all'assegnazione della riserva per realizzazioni efficienti ed efficaci di cui all'articolo 44.

Essi possono inoltre essere riveduti in altri momenti, qualora si verificano cambiamenti significativi della situazione socioeconomica, ivi incluso il mercato del lavoro.

*Articolo 15***Preparazione e approvazione**

1. Per quanto riguarda gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 gli Stati membri presentano un piano alla Commissione. Detto piano è elaborato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro. Nei casi in cui l'intervento assume la forma di un documento unico di programmazione, questo piano è considerato un progetto di documento unico di programmazione.

Per quanto riguarda l'obiettivo n. 1, i quadri comunitari di sostegno sono impiegati per tutte le regioni cui si applica tale obiettivo; tuttavia se i finanziamenti comunitari sono inferiori a 1 miliardo di euro o non superano in modo sostanziale tale importo, gli Stati membri di norma presentano un progetto di documento unico di programmazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi n. 2 e n. 3, sono di norma impiegati i documenti unici di programmazione; tuttavia gli Stati membri possono scegliere di far elaborare un quadro comunitario di sostegno.

2. I piani sono presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle parti, che esprimono il proprio parere entro un termine che consenta il rispetto del termine indicato nel secondo comma.

Salvo diverso accordo con lo Stato membro interessato, i piani vengono presentati, entro quattro mesi dalla definizione degli elenchi delle zone ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 4.

3. La Commissione valuta i piani in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché di altre politiche comunitarie e dell'articolo 41, paragrafo 2.

Inoltre la Commissione valuta ciascun piano proposto per l'obiettivo n. 3 in funzione della coerenza tra le azioni previste e il piano nazionale per l'attuazione della strategia europea in materia di occupazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), nonché delle modalità e dell'intensità con cui sono prese in considerazione le esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

4. Nei casi contemplati al paragrafo 1, la Commissione stabilisce, d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51, i quadri comunitari di sostegno. La BEI può essere associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno. La Commissione adotta una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi entro cinque mesi dal ricevimento del piano o dei piani corrispondenti, purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'articolo 16.

La Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dallo Stato membro in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e della loro compatibilità con le politiche comunitarie. Essa adotta, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, e d'intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, purché le proposte contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Al fine di accelerare l'esame delle domande e l'esecuzione dei programmi, gli Stati membri possono presentare, contemporaneamente i loro piani e progetti di programmi operativi. All'atto della decisione relativa al quadro comunitario di sostegno, la Commissione approva, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, anche i programmi operativi presentati contemporaneamente ai piani, a condizione che contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5. Nei casi contemplati al paragrafo 1 la Commissione, sulla base dei piani, adotta una decisione sui documenti unici di programmazione d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51. La BEI può essere associata all'elaborazione dei documenti unici di program-

mazione. La Commissione adotta una decisione unica relativa al documento unico di programmazione e alla partecipazione dei Fondi, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, entro cinque mesi dal ricevimento del piano corrispondente purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'articolo 19, paragrafo 3.

6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione adottano il complemento di programmazione definito all'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato di sorveglianza se il complemento di programmazione è elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o previa consultazione delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il complemento di programmazione o chiede un adeguamento in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3.

Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo informativo, al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di programmazione.

7. Le decisioni della Commissione relative al quadro comunitario di sostegno o al documento unico di programmazione sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione trasmette ad esso per informazione le decisioni suddette, i quadri comunitari di sostegno e i documenti unici di programmazione da essa approvati.

CAPO II

CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE RELATIVA AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

Articolo 16

Piani

1. I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 si basano sulle corrispondenti priorità nazionali e regionali e tengono conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e comprendono:

a) la descrizione quantificata ove possibile, della situazione attuale relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, oppure alla riconversione nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, oppure allo sviluppo delle risorse umane e alla

politica dell'occupazione nello Stato membro e nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 3; inoltre, la descrizione delle risorse finanziarie mobilitate e dei principali risultati conseguiti nel periodo di programmazione precedente, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

- b) la descrizione di una strategia idonea a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e le priorità scelte per lo sviluppo sostenibile e la riconversione duratura delle varie regioni e zone, comprese le zone rurali, nonché per il relativo sviluppo delle risorse umane e l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione e di occupazione.

In aggiunta agli altri punti elencati nel presente paragrafo, gli Stati membri dimostrano, per ciascun piano dell'obiettivo n. 3, che le priorità previste sono coerenti con il piano nazionale per l'occupazione, mediante una descrizione degli obiettivi principali di tale strategia e dei principali mezzi atti a conseguirli.

Gli Stati membri dimostrano inoltre che le attività in materia di risorse umane e di occupazione che sono previste in ciascun piano relativo all'obiettivo n. 2 e che dovrebbero beneficiare del sostegno dell'FSE sono quelle integrate nella strategia di riconversione, sono coordinate con gli altri Fondi e corrispondono alla valutazione ex ante in materia di risorse umane e di occupazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2. Se le risorse necessarie a tal fine non ammontano ad un importo significativo, tali fabbisogni sono finanziati nell'ambito dell'obiettivo n. 3;

- c) le indicazioni sull'uso previsto e sulla forma della partecipazione finanziaria dei Fondi e, se del caso, della BEI e degli altri strumenti finanziari — compreso, a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — e sui fabbisogni previsti in materia di assistenza tecnica; forniscono indicazioni in merito all'addizionalità conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 che si concretizzano, per l'obiettivo n. 1 in una tabella indicativa del finanziamento globale che ricapitoli le risorse pubbliche o assimilabili nonché, se del caso, le risorse private stimate e le spese strutturali comunitarie per ciascuna delle priorità proposte nel piano.

In ogni caso i piani operano una distinzione fra le dotazioni finanziarie previste per le zone che beneficino del sostegno transitorio e quelle previste per le altre zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 o n. 2.

Nel caso in cui l'FSE intervenga a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3, i tassi di partecipazione pos-

sono essere più elevati nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 rispetto alle altre zone;

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che si trovano ad affrontare problemi strutturali di riconversione economica e sociale;

- d) un resoconto delle disposizioni poste in atto per consultare le parti.

2. Nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 i piani comprendono tutte le azioni rilevanti ai fini della riconversione economica e sociale, lo sviluppo delle risorse umane, tenuto conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché lo sviluppo rurale e le strutture della pesca.

Nel caso in cui uno Stato membro nel suo insieme sia interessato dell'obiettivo n. 1, il piano comprende i punti di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma.

3. Gli Stati membri indicano gli elementi propri di ciascun Fondo, compresa l'entità delle partecipazioni finanziarie richieste, e forniscono ragguagli sui programmi operativi previsti, evidenziando in particolare gli obiettivi specifici e i principali tipi di misure previste.

Articolo 17

Quadri comunitari di sostegno

1. Il quadro comunitario di sostegno assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari nelle regioni interessate, anche per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo delle risorse umane, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.

2. Ogni quadro comunitario di sostegno comprende quanto segue:

- a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta; la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2; un'indicazione della misura in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione delle persone e, se del caso, delle politiche regionali dello Stato membro interessato;

b) l'indicazione della natura e della durata dei programmi operativi non approvati contestualmente al quadro comunitario di sostegno, con particolare riguardo ai loro obiettivi specifici e agli assi prioritari stabiliti;

c) un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascuna priorità conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista ogni anno per la partecipazione di ciascun Fondo, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari — indicando a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che affrontano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

Il piano di finanziamento indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per ciascun quadro comunitario di sostegno è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

d) le disposizioni di attuazione del quadro comunitario di sostegno, riguardanti:

— la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del quadro comunitario di sostegno, conformemente all'articolo 34;

— le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti nei comitati di sorveglianza di cui all'articolo 35;

e) se del caso, indicazioni sugli stanziamenti necessari per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

In conformità all'articolo 11 i quadri comunitari di sostegno comprendono la verifica ex ante dell'addizionalità e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie.

Articolo 18

Programmi operativi

1. Gli interventi che rientrano in un quadro comunitario di sostegno sono attuati, di norma, sotto forma di un programma operativo integrato per regione definito all'articolo 9.

2. Ogni programma operativo comprende quanto segue:

a) gli assi prioritari del programma stesso, con indicazioni circa la loro coerenza con il quadro comunitario di sostegno corrispondente, i relativi obiettivi specifici quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta, e la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2;

b) la descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari, compresi gli elementi di informazione necessari alla verifica di conformità con i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma operativo;

c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari — indicando anche a titolo informativo l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Il piano finanziario indica separatamente, nel totale della partecipazione dei vari Fondi, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

d) le disposizioni di attuazione del programma operativo, riguardanti quanto segue:

i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del pro-

gramma operativo, conformemente all'articolo 34;

- ii) la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;
- iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza;
- iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;
- v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo.

3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:

- a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;
- b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;
- c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione.

Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;

- d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'articolo 46;
- e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati

necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento.

Articolo 19

Documenti unici di programmazione

1. Gli interventi attuati a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3 e dell'obiettivo n. 1 come specificato all'articolo 15, paragrafo 1 formano oggetto, in via generale, di documenti unici di programmazione. Quanto agli obiettivi n. 2 e 3, si applica l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).

2. Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 1 include tutte le misure pertinenti in materia di riconversione economica e sociale, sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione degli individui, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c), e di sviluppo rurale, nonché strutture della pesca.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 2 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari, anche per quanto riguarda, in conformità con l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il coordinamento delle misure in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 33 dello stesso regolamento ma esclusi gli aiuti relativi alle risorse umane concessi a titolo dell'obiettivo n. 3, in tutte le zone cui si applica l'obiettivo n. 2.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 3 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari a favore dello sviluppo delle risorse umane nelle zone di cui all'articolo 5, ad eccezione degli aiuti in tale settore concessi a titolo dell'obiettivo n. 2.

3. Ciascun documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi:

- a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo consente; la valutazione dell'impatto atteso, in particolare sull'ambiente, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2; un'indicazione delle misure in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione delle persone e, se del caso,

- delle politiche regionali dello Stato membro interessato;
- b) una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare le priorità, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del documento unico di programmazione;
- c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29 l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari — indicando anche per informazione l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — qualora contribuiscano direttamente al piano di finanziamento, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.
- iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie, al fine di assicurare la trasparenza dei flussi;
- v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del documento unico di programmazione;
- e) se del caso, indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.
- A norma dell'articolo 11 il documento unico di programmazione comprende la verifica ex ante dell'addizionalità per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti concordata tra la Commissione e lo Stato membro e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie.
4. Ogni documento unico di programmazione è corredato di un complemento di programmazione quale definito all'articolo 9, lettera m) e descritto all'articolo 18, paragrafo 3.

Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

La partecipazione totale dei fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma.

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano finanziario indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale;

- d) le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione comprendono:
- i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9 responsabile della gestione del documento unico di programmazione conformemente all'articolo 34;
- ii) la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di programmazione;
- iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare del ruolo del comitato di sorveglianza;
- CAPO III
- INIZIATIVE COMUNITARIE
- Articolo 20*
- Contenuto**
1. Le iniziative comunitarie riguardano i settori seguenti:
- a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario («INTERREG»);
- b) rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile («URBAN»);
- c) sviluppo rurale («LEADER»);
- d) cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro («EQUAL»).
2. Almeno il 2,5% degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è assegnato a INTERREG, nell'ambito del quale

occorre attribuire dovuta considerazione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento e per quanto riguarda gli Stati membri che hanno frontiere estese con i paesi candidati, nonché a un migliore coordinamento con i programmi PHARE, TACIS e MEDA. È inoltre rivolta dovuta considerazione alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

Nel quadro di EQUAL si tiene conto adeguatamente dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.

3. I programmi approvati nell'ambito delle iniziative comunitarie possono interessare altre zone oltre a quelle di cui agli articoli 3 a 4.

Articolo 21

Elaborazione, approvazione e attuazione

1. Secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51 e previa comunicazione per conoscenza al Parlamento europeo, la Commissione adotta orientamenti che definiscono, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione. Gli orientamenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Ciascun settore di cui all'articolo 20, paragrafo 1, riceve finanziamenti da un solo Fondo: i settori di cui alle lettere a) e b) sono finanziati dal FESR, il settore di cui alla lettera c) dal FEAOG, sezione «orientamento», e il settore di cui alla lettera d) dall'FSE. Per tener conto delle misure necessarie all'attuazione del pertinente programma d'iniziativa comunitaria, la decisione di partecipazione dei Fondi può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, nei limiti delle relative disposizioni specifiche.

3. Basandosi sulle proposte elaborate conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1 e all'articolo 41, paragrafo 2, e presentate dallo Stato membro, la Commissione decide i programmi d'iniziativa comunitaria in conformità dell'articolo 28.

4. I programmi d'iniziativa comunitaria vengono riesaminati a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e modificati eventualmente su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, d'intesa con detto Stato membro.

5. I programmi di iniziativa comunitaria coprono un periodo di sette anni con inizio al 1° gennaio 2000.

CAPO IV

AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA

Articolo 22

Azioni innovative

1. Su iniziativa della Commissione e previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sugli orientamenti concernenti i vari tipi di azioni innovative, i Fondi possono finanziare, non oltre lo 0,40% della loro dotazione annuale, azioni innovative a livello comunitario. Tali azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze.

Le azioni innovative contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3. Esse sono attuate in maniera semplice, trasparente e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.

2. Ogni settore di azione cui si riferiscono i progetti pilota riceve finanziamenti da un solo Fondo. Per tener conto delle misure necessarie all'esecuzione del pertinente progetto pilota, la decisione di partecipazione del Fondo può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, entro i limiti delle relative disposizioni specifiche.

Articolo 23

Assistenza tecnica

I Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commissione e per conto della stessa, previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sui vari tipi di misure e non oltre lo 0,25% della propria dotazione annuale, le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare quanto segue:

a) studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all'azione dei Fondi;

- b) azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari finali degli interventi dei Fondi e al pubblico;
- c) l'installazione, il funzionamento e il collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;
- d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi in questo settore.

Articolo 24

Approvazione delle azioni innovative e dell'assistenza tecnica

1. Previa informazione da parte degli Stati membri interessati sulle azioni innovative, la Commissione valuta le domande di partecipazione dei Fondi presentate a titolo degli articoli 22 e 23 in funzione degli elementi seguenti:

- a) una descrizione dell'intervento proposto, del suo campo di applicazione, anche con riferimento all'ambito geografico, e degli obiettivi specifici;
- b) gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'intervento e i beneficiari;
- c) il calendario e il piano finanziario, inclusa la partecipazione di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario;
- d) le disposizioni che assicurano un'esecuzione efficace e regolare;
- e) qualsiasi elemento necessario per verificare la compatibilità con le politiche comunitarie e gli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

La Commissione approva la partecipazione dei Fondi quando tali informazioni consentono di valutare la domanda.

2. Dopo aver approvato una domanda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri interessati.

3. Ai sensi del presente regolamento gli Stati membri non sono responsabili finanziariamente per le azioni innovative di cui all'articolo 22 e per le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, fatti salvi gli

obblighi loro derivanti dalle disposizioni istituzionali proprie a ciascuno Stato membro.

CAPO V

GRANDI PROGETTI

Articolo 25

Definizione

Nell'ambito di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire:

- a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e
- b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera i 50 milioni di euro.

Articolo 26

Approvazione ed esecuzione

1. Nel corso dell'attuazione degli interventi, se lo Stato membro o l'autorità di gestione prevedono una partecipazione dei Fondi a un grande progetto, ne informano preliminarmente la Commissione trasmettendo le informazioni seguenti:

- a) organismo responsabile dell'attuazione;
- b) natura dell'investimento, descrizione, dotazione finanziaria e localizzazione;
- c) calendario di esecuzione del progetto;
- d) analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi nonché indicazioni sulla validità economica del progetto;
- e) inoltre:
 - per gli investimenti infrastrutturali: analisi dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto, compresa l'indicazione del tasso di utilizzazione prevista, l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici;

- per gli investimenti produttivi: l'analisi delle prospettive del mercato nel settore interessato e della redditività prevista del progetto;
- f) effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione, possibilmente a livello comunitario;
- g) elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio «chi inquina paga», nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;
- h) elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della concorrenza, fra l'altro in materia di aiuti di Stato;
- i) indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto;
- j) piano finanziario e ammontare globale delle risorse finanziarie previste per la partecipazione dei Fondi e di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario.
2. La Commissione valuta il progetto, se necessario con la consulenza della BEI, in funzione degli elementi seguenti:
- a) tipo d'investimento previsto e, se del caso, entrate attese;
- b) risultati dell'analisi dei costi e dei benefici;
- c) risultato della valutazione d'impatto ambientale;
- d) coerenza con gli assi prioritari del corrispondente intervento;
- e) conformità con le altre politiche comunitarie;
- f) benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione, rispetto alle risorse finanziarie mobilitate;
- g) coordinamento degli strumenti finanziari e combinazione di sovvenzioni e prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o entro tre mesi quando sia necessario consultare la BEI, la Commissione decide di confermare o modificare il tasso della partecipazione comunitaria. Se la Commissione ritiene che il progetto

non giustifichi né in tutto, né in parte la partecipazione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornendone le motivazioni, l'intera partecipazione o una parte di esse.

CAPO VI

SOVVENZIONE GLOBALE

Articolo 27

Sovvenzione globale

1. Qualora l'attuazione e la gestione di una parte di un intervento siano state affidate a intermediari conformemente all'articolo 9, lettera i), questi intermediari devono fornire garanzie quanto alla loro solvibilità e alla loro competenza ed esperienza riconosciute in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Essi devono essere abitualmente stabiliti o rappresentati nella o nelle regioni interessate, ma possono, in casi limitati e giustificati, essere stabiliti altrove. Essi devono avere un'esperienza pluriennale nei settori in questione, svolgere compiti di interesse pubblico e coinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l'attuazione delle misure previste.

2. Il ricorso a una sovvenzione globale figura nella corrispondente decisione relativa alla partecipazione dei Fondi in quanto disposizione particolare di attuazione dell'intervento definita all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), nonché all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d). Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di un accordo tra lo Stato membro, all'autorità di gestione e l'organismo intermediario interessato.

Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovative le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione tra la Commissione e l'organismo intermediario interessato. Nel caso dei programmi di iniziativa comunitaria queste modalità devono essere concordate anche con gli Stati membri interessati. Il complemento di programma di cui all'articolo 18 non riguarda la parte dell'intervento rientrante nell'ambito della sovvenzione globale.

3. Le modalità di utilizzazione della sovvenzione globale precisano in particolare quanto segue:

- a) le misure da attuare;

- b) i criteri per la scelta dei beneficiari;
- c) le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la destinazione degli interessi eventualmente maturati;
- d) le modalità di sorveglianza, di valutazione e di esecuzione del controllo finanziario della sovvenzione globale;
- e) l'eventuale ricorso a una garanzia bancaria, di cui la Commissione deve essere informata.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Articolo 28

Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi

1. La Commissione determina, con un'unica decisione, la partecipazione dell'insieme dei Fondi, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate dal presente regolamento, entro cinque mesi dal ricevimento della domanda d'intervento. Se del caso, la decisione opera una chiara distinzione tra i crediti assegnati alle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.

L'importo massimo della partecipazione dei Fondi è fissato per ciascun asse prioritario dell'intervento.

Una misura può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto della partecipazione finanziaria di un Fondo per volta.

Una misura o un'operazione può beneficiare della partecipazione di un Fondo strutturale unicamente a titolo di uno solo, per volta, degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo di un'iniziativa comunitaria.

Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo del FEAOG sezione «garanzia».

Una stessa operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo di un'iniziativa comunitaria e del FEAOG sezione «garanzia».

2. La partecipazione dei Fondi a programmi operativi intrapresi nell'ambito dell'attuazione di un quadro

comunitario di sostegno deve essere compatibile con il piano di finanziamento definito nel corrispondente quadro comunitario di sostegno, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).

3. Nell'ambito dell'attuazione delle misure, la partecipazione dei Fondi assume principalmente la forma di aiuto non rimborsabile (in prosieguo: «aiuto diretto»), ma anche altre forme, segnatamente aiuto rimborsabile, abbuono d'interessi, garanzia, assunzione di partecipazioni, partecipazione al capitale di rischio o altro tipo di finanziamento.

Gli aiuti rimborsati all'autorità di gestione o ad un'altra autorità pubblica sono da queste riassegnati per gli stessi fini.

Articolo 29

Diversificazione dei tassi di partecipazione

1. La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi:

- a) gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, ai quali porre rimedio mediante gli interventi,
- b) capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenuto conto segnatamente della sua prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi delle spese di bilancio,
- c) nel contesto degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 1, interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista comunitario, se del caso, per l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare per l'applicazione dei principi della prevenzione e dell'azione preventiva, nonché del principio «chi inquina paga»,

- d) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista regionale e nazionale,
- e) caratteristiche proprie del tipo d'intervento e dell'asse prioritario di cui trattasi, al fine di tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione,
- f) impiego ottimale delle risorse finanziarie nei piani di finanziamento, inclusa la combinazione di risorse pubbliche e private, ricorso a strumenti finanziari appropriati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e scelta delle forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3.

Nei casi in cui la partecipazione del FSE è differenziata conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, occorre tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione.

2. La partecipazione dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali ammissibili, o rispetto all'insieme delle spese, pubbliche o assimilabili, ammissibili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relative a ciascun intervento.

3. La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

- a) Il 75 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1. Qualora tali regioni siano situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, la partecipazione comunitaria può, in casi eccezionali debitamente giustificati, ammontare all'80 % al massimo del costo totale ammissibile e all'85 % al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, nonché nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza,
- b) il 50 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 2 o n. 3.

Nel caso d'investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato.

4. Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in

questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio.

In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

- a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare:
 - i) il 40 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10 % negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione;
 - ii) il 25 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;
 - iii) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile;
- b) nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione non può superare:
 - i) il 35 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
 - ii) il 15 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;
 - iii) nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile.

5. I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni e zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 si intendono fatti anche alle regioni e zone che beneficiano, da una parte, del sostegno transitorio a titolo dell'articolo 6, paragrafo 1 e di un sostegno a titolo dell'articolo 7, paragrafo 4 e, dall'altra, di un sostegno a titolo dell'articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente.

6. Le misure di cui agli articoli 22 e 23, attuate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate al 100 % del costo totale. Le misure di cui all'articolo 23 attuate per conto della Commissione sono finanziate al 100 % del costo totale.

7. Per le misure di assistenza tecnica nel quadro della programmazione e le iniziative comunitarie si applicano i tassi contemplati nel presente articolo.

Articolo 30

Requisiti per l'ammissione

1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.

2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese.

Il termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.

3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e
- b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 39.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 31

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

2. Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.

La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.

Il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di un'informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione.

La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo comma.

In caso di entrata in vigore del presente regolamento successivamente al 1° gennaio 2000, il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è prorogato per il primo impegno del numero di mesi che separa il 1° gennaio 2000 dalla data della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi di cui all'articolo 28.

3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della partecipazione dei Fondi è impe-

gnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 32

Pagamenti

1. Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l'autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o).

I pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza dell'articolo 31.

Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

In funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3.

L'autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti.

2. All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorità di pagamento. L'acconto è pari al 7% della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. In linea di principio può essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio.

Per la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento.

Tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato alla Commissione dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull'acconto sono destinati dall'autorità di pagamento all'intervento di cui trattasi.

3. I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3;
- b) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37;
- c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all'articolo 42, ove prevista;
- d) coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi;
- e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione;
- f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.

Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, lo Stato membro e l'autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione.

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre.

Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo, versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95 % della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.

4. Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:

- a) se l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate;
- b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
- c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f).

5. Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l'autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi.

6. Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.

9. Per le azioni innovatrici di cui all'articolo 22 e le misure di cui all'articolo 23, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate, coerentemente con gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notifica ai comitati di cui agli articoli da 48 a 51.

Articolo 33

Utilizzazione dell'euro

Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro, secondo le modalità adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

TITOLO IV

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI

CAPO I

SORVEGLIANZA

Articolo 34

Gestione da parte dell'autorità di gestione

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità di gestione quale definita all'articolo 9, lettera n) è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare:

- a) dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione, per gli indicatori per la sorveglianza di cui all'articolo 36 e per la valutazione di cui agli articoli 42 e 43, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e la Commissione, mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi informatici che

consentano lo scambio di dati con la Commissione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, lettera e);

- b) dell'adattamento conformemente al paragrafo 3 e dell'attuazione del complemento di programmazione come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, e senza pregiudizio dell'articolo 35;
- c) dell'elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione;
- d) dell'organizzazione, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro, della valutazione intermedia di cui all'articolo 42;
- e) dell'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento;
- f) della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente dell'attuazione di

misure di controllo interne compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, o delle raccomandazioni di adattamento formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei summenzionati articoli;

g) della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'articolo 12; nell'ambito dell'applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* specificano i riferimenti dei progetti per i quali è stata chiesta o decisa una partecipazione dei Fondi;

h) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità di cui all'articolo 46.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'autorità di gestione, nello svolgimento dei suoi compiti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

2. Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 37, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i principali risultati dell'anno precedente, secondo modalità da definire d'accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessati.

In seguito all'esame in parola, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. Se, in casi debitamente motivati, la Commissione ritiene che le misure prese non sono sufficienti, può indirizzare allo Stato membro o all'autorità di gestione raccomandazioni di adattamento intese a migliorare l'efficacia delle modalità di sorveglianza o gestione dell'intervento, unitamente ai motivi di tali raccomandazioni. Allorché riceve delle raccomandazioni, l'autorità di gestione presenta successivamente le misure prese per migliorare le modalità di sorveglianza o gestione oppure spiega le ragioni per cui non è stata adottata alcuna misura.

3. L'autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programmazione senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, previa approvazione del comitato di sorveglianza, essa comunica alla Commissione il suddetto adattamento.

Le eventuali modifiche che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'approvazione del comitato di sorveglianza.

Articolo 35

Comitati di sorveglianza

1. Ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza.

I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con l'autorità di gestione previa consultazione delle parti. Questi promuovono un'equilibrata partecipazione di donne e uomini.

I comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di competenza dello Stato membro, anche dal punto di vista giurisdizionale.

2. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai lavori del comitato con voto consultivo.

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione.

In linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine:

- a) conformemente all'articolo 15, conferma o adatta il complemento di programma, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell'intervento. La sua approvazione è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento;
- b) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
- c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento;

- d) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42;
- e) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;
- f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;
- g) può comunque proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento viene eseguito conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

Articolo 36

Indicatori per la sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti nel programma operativo, nel documento unico di programmazione o nel complemento di programmazione. Nel definire tali indicatori, si dovrebbe tener conto della metodologia indicativa e dell'elenco di esempi di indicatori pubblicati dalla Commissione, nonché di una ripartizione in categorie delle aree di intervento che sarà proposta dalla Commissione dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tali indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi, nonché alla situazione socioeconomica, strutturale e ambientale dello Stato membro e delle sue regioni, ove necessario, e tengono conto, se del caso, dell'esistenza di regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Fra detti indicatori figurano in particolare quelli utilizzati per l'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44.

2. Tali indicatori precisano, per gli interventi in questione:

- a) gli obiettivi specifici, quantificati se si prestano a quantificazione, delle misure e degli assi prioritari e la loro coerenza;
- b) lo stato di avanzamento dell'intervento in termini di realizzazioni fisiche, di risultato e, non appena possibile, di impatto al livello appropriato (asse prioritario o misura);

- c) lo stato di avanzamento del piano di finanziamento.

Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

3. Gli indicatori finanziari e di avanzamento debbono consentire di individuare separatamente, per i grandi progetti, gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

Articolo 37

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per gli interventi pluriennali, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, conformemente alle modalità definite all'articolo 34, paragrafo 1, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo di attuazione, un rapporto annuale di esecuzione. Un rapporto finale viene trasmesso alla Commissione entro sei mesi dal termine finale di ammissibilità delle spese.

Per ogni intervento di durata inferiore a due anni, l'autorità di gestione presenta alla Commissione unicamente un rapporto finale. Quest'ultimo viene presentato entro sei mesi dall'ultimo pagamento eseguito dall'autorità di pagamento.

Prima di essere trasmesso alla Commissione, il rapporto in parola è esaminato e approvato dal comitato di sorveglianza.

Dopo aver ricevuto il rapporto annuale di esecuzione, la Commissione indica entro due mesi, fornendo le ragioni, se questo è ritenuto insoddisfacente. In caso contrario, il rapporto è considerato accettato. Per il rapporto finale, la Commissione reagisce entro cinque mesi dalla ricezione dello stesso.

2. Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale di esecuzione contengono i seguenti elementi:

- a) qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento, segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazioni delle politiche nazionali, regionali o settoriali, del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, lettera c), nonché delle loro ripercussioni, ove ve ne siano, sulla coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o tra questi e gli interventi di altri strumenti finanziari;

b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure per ciascuno dei Fondi rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici quantificando, laddove e nel momento in cui sia possibile, degli indicatori fisici, di risultato e di impatto di cui all'articolo 36 al livello appropriato (asse prioritario o misura);

c) l'esecuzione finanziaria dell'intervento, che illustra, per le singole misure, il rendiconto delle spese totali effettivamente pagate dall'autorità di pagamento nonché il rendiconto dei pagamenti totali ricevuti dalla Commissione con quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c); l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio è presentata in modo distinto per i singoli assi prioritari; l'esecuzione finanziaria del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è presentata al livello dell'importo totale dell'esecuzione finanziaria;

d) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:

i) le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate, comprese le risposte alle raccomandazioni di adattamento formulate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, o alle richieste di misure correttive ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4;

iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

iv) le misure prese per assicurare la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.

e) le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche comunitarie come stabilito all'articolo 12 e per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, seconda comma;

f) un capitolo distinto, se del caso, sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti e delle sovvenzioni globali.

CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 38

Disposizioni generali

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti:

a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicate in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;

b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;

c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;

d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentata alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;

f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;

g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;

h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.

2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.

A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.

3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati.

Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:

- a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
- b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;
- c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.

Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per dare seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.

5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.

6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione.

Articolo 39

Rettifiche finanziarie

1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o

sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.

Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all'intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

2. Se dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:

- a) che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1, o
- b) che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o
- c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico,

sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

3. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest'ultimo può decidere, entro tre mesi:

- a) di ridurre l'acconto di cui all'articolo 32, paragrafo 2 o
- b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione.

Nello stabilire l'importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modificazione, nonché dell'ampiezza e delle implica-

zioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.

4. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

5. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 32.

CAPO III

VALUTAZIONE

Articolo 40

Disposizioni generali

1. Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, volte a determinarne l'impatto rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici.

2. L'efficacia dell'azione dei Fondi viene valutata in funzione dei criteri seguenti:

- a) impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 158 del trattato e segnatamente sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità,
- b) impatto delle priorità proposte nei piani e degli assi prioritari previsti in ciascun quadro comunitario di sostegno e in ciascun intervento.

3. Le autorità competenti degli singoli Stati membri e la Commissione si dotano dei mezzi appropriati e raccolgono i dati necessari affinché la valutazione possa svolgersi nel modo più efficace possibile. La valutazione ricorre in tale contesto ai vari elementi che possono essere forniti dal sistema di sorveglianza, completati se del caso dalla raccolta di informazioni intese a migliorarne la pertinenza.

Su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, previa informazione dello Stato membro interessato, possono essere avviate forme di valutazione comple-

mentare, se del caso tematiche, per identificare esperienze trasferibili.

4. I risultati della valutazione sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico. Per quanto riguarda i risultati della valutazione di cui all'articolo 42, è necessario l'accordo del comitato di sorveglianza secondo le disposizioni istituzionali di ciascuno Stato membro.

5. Le modalità di valutazione sono precisate nei quadri comunitari di sostegno e negli interventi.

Articolo 41

Valutazione ex ante

1. La valutazione ex ante serve di base alla preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione dei quali è parte integrante.

La valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione.

2. All'atto della preparazione dei piani e degli interventi la valutazione ex ante riguarda l'analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Essa valuta, sulla base dei criteri elencati nell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, nonché l'impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza.

La valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia di competitività e di innovazione, di piccole e medie imprese, di occupazione nonché di mercato del lavoro rispetto alla strategia europea per l'occupazione, di ambiente e di parità fra uomini e donne e comprende in particolar modo quanto segue:

a) una valutazione ex ante della situazione socioeconomica, principalmente delle tendenze del mercato del lavoro, anche nelle regioni che hanno problemi particolari in materia di occupazione, e della strategia globale nel settore dello sviluppo delle risorse umane, nonché del modo in cui tale strategia è collegata alla strategia nazionale per l'occupazione quale descritta nei piani d'azione nazionali;

b) una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione considerata, segnatamente per i settori ambientali sui quali presumibilmente l'intervento avrà un impatto notevole; delle disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento, nonché della coerenza fra le prime e gli obiettivi a breve e lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale (ad esempio, piani di gestione dell'ambiente); delle disposizioni intese ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente. La valutazione ex ante fornisce una descrizione, quantificata nella misura del possibile, della situazione ambientale attuale e una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale;

c) una valutazione ex ante della situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, inclusi gli obblighi specifici di ciascun gruppo; una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi, in special modo per l'integrazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'attività imprenditoriale delle donne e per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale.

La valutazione ex ante verifica la pertinenza delle modalità di attuazione e di sorveglianza previste nonché la coerenza con le politiche comunitarie e la presa in conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Essa prende in considerazione i risultati delle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedenti.

3. La valutazione delle misure previste nel complemento di programmazione mira a comprovarne la coerenza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispondenti, a quantificarne gli obiettivi specifici, nella misura in cui la loro natura lo consenta, ed inoltre, come previsto all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), a verificare la pertinenza dei criteri di selezione.

Articolo 42

Valutazione intermedia

1. La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta altresì l'impiego dei fondi, nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione.

2. La valutazione intermedia è effettuata sotto la responsabilità di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. Essa verte sui singoli quadri comunitari di sostegno e sui singoli interventi. È effettuata da un valutatore indipendente, è presentata al comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, e successivamente è trasmessa alla Commissione, in linea generale tre anni dopo l'approvazione del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento e al più tardi il 31 dicembre 2003, per la revisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Sulla base di criteri previamente definiti di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la Commissione esamina la pertinenza e la qualità della valutazione, in vista della revisione dell'intervento e dell'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44.

4. Nel prosieguo della valutazione intermedia, è effettuato un suo aggiornamento per ciascun quadro comunitario di sostegno e ciascun intervento. Essa è conclusa entro il 31 dicembre 2005 onde preparare gli interventi successivi.

Articolo 43

Valutazione ex post

1. La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già disponibili, dell'impiego delle risorse, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale. Essa verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.

2. La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione. Essa verte sugli inter-

venti ed è eseguita da valutatori indipendenti. È ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.

CAPO IV

RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Articolo 44

Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza

1. Ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per ogni obiettivo e non oltre il 31 dicembre 2003, l'efficacia e l'efficienza di ognuno dei programmi operativi o documenti unici di programmazione sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali.

Detti indicatori sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa di indicatori proposta dalla Commissione, e sono quantificati nei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione intermedia. Lo Stato membro è responsabile dell'applicazione di tali indicatori.

2. A metà percorso e non oltre il 31 marzo 2004, la Commissione assegna, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, per ogni obiettivo, sulla base di proposte di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle sue caratteristiche istituzionali specifiche e della corrispondente sua programmazione, gli stanziamenti d'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 5 ai programmi operativi o ai documenti unici di programmazione o alle loro assi prioritarie che sono considerati efficaci ed efficienti. I programmi operativi o documenti unici di programmazione sono adattati conformemente agli articoli 14 e 15.

TITOLO V

RAPPORTI E PUBBLICITÀ

*Articolo 45***Rapporti**

1. In applicazione dell'articolo 159 del trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i Fondi, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari vi hanno contribuito. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue:

- a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale, con indicazioni in merito alla situazione e all'evoluzione socioeconomica delle regioni e con un'analisi dei flussi di investimenti diretti e del relativo impatto sulla situazione dell'occupazione a livello comunitario;
- b) un bilancio del ruolo dei Fondi, del Fondo di coesione, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché un'indicazione dell'impatto esercitato dalle altre politiche comunitarie o nazionali nella realizzazione di questo processo;
- c) le eventuali proposte concernenti azioni e politiche comunitarie da adottare per rafforzare la coesione economica e sociale.

2. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue:

- a) un bilancio delle attività di ciascun Fondo, dell'utilizzazione delle relative risorse di bilancio e della concentrazione degli interventi, nonché un bilancio dell'impiego degli altri strumenti finanziari di competenza della Commissione e della concentrazione delle risorse di questi ultimi; tale bilancio comprende:
 - una ripartizione annua per singolo Stato membro degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascun Fondo, anche a titolo delle iniziative comunitarie;
 - una valutazione annuale delle azioni innovative e di assistenza tecnica;

b) un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari;

c) non appena siano disponibili, i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 42 con indicazioni circa l'adeguamento degli interventi, e di cui all'articolo 43, nonché una valutazione della coerenza tra le azioni dei Fondi e le politiche comunitarie di cui all'articolo 12;

d) l'elenco dei grandi progetti che hanno beneficiato di un contributo dei Fondi;

e) i risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, con gli insegnamenti tratti dagli stessi e l'indicazione del numero e dell'entità finanziaria delle irregolarità constatate e delle rettifiche finanziarie effettuate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2;

f) raggugli in merito ai pareri dei comitati, emessi in applicazione degli articoli da 48 a 51.

*Articolo 46***Informazione e pubblicità**

1. Ai fini della consultazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono che i piani siano resi pubblici.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 23, paragrafo 1, l'autorità di gestione ha la responsabilità di assicurare che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare:

a) i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate in merito alle possibilità offerte dall'intervento;

b) l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

3. Gli Stati membri consultano la Commissione, conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

TITOLO VI

PROCEDURA DI COMITATO

*Articolo 47***Disposizioni generali**

1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da quattro comitati:

- a) il comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni;
- b) il comitato di cui all'articolo 147 del trattato;
- c) il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale;
- d) il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitati consultivi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 50 e 51, si applica la seguente procedura:

- il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare;
- il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione;
- il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale;
- la Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitati di gestione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 50 e 51, si applica la seguente procedura:

- il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare;

- il comitato formula il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto;

- la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- essa può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al quarto trattino.

4. La Commissione sottopone ai comitati i rapporti di cui all'articolo 45. Essa può chiedere il parere di un comitato su qualunque questione relativa agli interventi dei Fondi diversi da quelli previsti nel presente titolo, comprese le questioni trattate principalmente da altri comitati.

5. I pareri di ciascun comitato sono comunicati agli altri comitati di cui al presente titolo.

6. Ciascun comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

7. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato in merito ai lavori dei comitati.

*Articolo 48***Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni**

1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e

presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

a) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

Gli altri comitati sono consultati sulle suddette modalità di applicazione, nella loro funzione consultiva, per quanto di loro competenza;

b) le modalità di applicazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽¹⁾;

c) gli orientamenti relativi alle iniziative comunitarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) («INTERREG») ed all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) («URBAN»);

d) gli orientamenti relativi ai diversi tipi di azioni innovatrici di cui all'articolo 22, in caso di contributo del FESR.

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

a) l'elaborazione e revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

b) i quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2;

c) i tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, in caso di contributo del FESR;

d) qualsiasi altra questione relativa agli articoli da 20 a 22.

Articolo 49

Comitato di cui all'articolo 147 del trattato

1. Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato è composto di due rappresentanti del governo,

due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

Per ciascuno Stato membro viene nominato un supplente per ognuna delle categorie di cui al primo comma. In mancanza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni.

I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all'ordine del giorno che la riguardano, la BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato:

a) esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sui documenti unici di programmazione e sui quadri comunitari di sostegno a titolo dell'obiettivo n. 3, nonché sui quadri comunitari di sostegno e sulle informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2 nella misura in cui sia previsto un contributo del FSE;

b) esprime un parere in merito alle modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

c) è consultato sulle modalità di applicazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo⁽²⁾;

d) esprime un parere in merito agli orientamenti della Commissione per l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d) («EQUAL») nonché per i vari tipi di azioni innovative nell'ambito dell'articolo 22, in caso di contributo del FSE. La Commissione ha inoltre facoltà di sottoporre al comitato ulteriori questioni relative agli articoli da 20 a 22;

e) è consultato in merito ai tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, in caso di contributo del FSE.

⁽¹⁾ Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

3. Ai fini dell'adozione, i pareri del comitato sono approvati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 50

Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale

1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

- a) le modalità di applicazione e le disposizioni transitorie di cui agli articoli 34, 50 e 53 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- b) gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) («LEADER»).

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

- a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;
- b) le parti dell'intervento concernenti le strutture agrarie e lo sviluppo rurale incluse nei progetti di decisione della Commissione relativi ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 2;
- c) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
- d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, in caso di contributo del FEAOG;
- e) qualsiasi altra questione attinente agli articoli da 20 a 22.

Articolo 51

Comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura

1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

- a) le modalità di applicazione previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1263/1999;
- b) gli orientamenti per i vari tipi di azioni innovative previste in applicazione dell'articolo 22, in caso di contributo dello SFOP.

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

- a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;
- b) le parti dell'intervento concernenti le strutture del settore della pesca incluse nel progetto di decisione della Commissione relativo ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo dell'obiettivo n. 1;
- c) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
- d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, in caso di contributo dello SFOP;
- e) qualsiasi altra questione concernente l'articolo 22.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 52***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999.

2. Le domande volte ad ottenere un contributo dei Fondi per determinati interventi presentate in forza dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 sono esaminate ed approvate dalla Commissione entro il 31 dicembre 1999 sulla base di detti regolamenti.

3. La Commissione, nella definizione dei quadri comunitari di sostegno e degli interventi, tiene conto di qualunque azione già approvata dal Consiglio o dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e avente un'incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai quadri e dagli interventi. Tali azioni non sono soggette all'osservanza dell'articolo 30, paragrafo 2.

4. In deroga alla data prevista all'articolo 30, paragrafo 2, una spesa effettivamente liquidata per la quale la Commissione abbia ricevuto, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2000, una domanda di intervento conforme al disposto del presente regolamento può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1° gennaio 2000.

5. Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Le parti delle somme impegnate per i programmi decisi dalla Commissione tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2003, sono da que-

st'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2003 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

*Articolo 53***Modalità di applicazione**

1. La Commissione è incaricata dell'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 30, 33, 38, 39 e 46 secondo la procedura prevista all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a). Essa adotta altresì, secondo la stessa procedura e qualora necessario in casi imprevedibili, altre modalità di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 54***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2000, senza pregiudizio dell'articolo 52, paragrafo 1.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 55***Clausola di riesame**

Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Esso delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

*Articolo 56***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 28, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
G. VERHEUGEN

ALLEGATO

FONDI STRUTTURALI

Ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo 2000-2006
(di cui all'articolo 7, paragrafo 1)

(milioni di euro a prezzi 1999)

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29 430 | 28 840 | 28 250 | 27 670 | 27 080 | 27 080 | 26 660 |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1261/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 21 giugno 1999

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 162,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura dell'articolo 251 del
trattato⁽⁴⁾,

medesimo (in prosieguo: gli obiettivi n. 1 e 2);
che secondo gli articoli 20 e 21 del regolamento
citato il FESR contribuisce al finanziamento della
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale nonché alla rigenerazione econo-
mica e sociale delle città e dei suburbi in crisi
nell'ambito delle iniziative comunitarie; che gli
articoli 22 e 23 del regolamento di cui trattasi
dispongono che il FESR sostenga azioni innova-
trici a livello comunitario e misure di assistenza
tecnica;

(3) considerando che le disposizioni comuni ai Fondi
strutturali sono definite dal regolamento (CE)
n. 1260/1999; che occorre precisare la natura
delle misure che possono essere finanziate dal
FESR nell'ambito degli obiettivi n. 1 e n. 2, delle
iniziative comunitarie e delle azioni innovatrici;

(1) considerando che secondo l'articolo 160 del trat-
tato il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) è destinato a contribuire alla correzione
dei principali squilibri regionali esistenti nella
Comunità; che il FESR contribuisce in tal modo
a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle
varie regioni e il ritardo delle regioni o isole più
svantaggiate, comprese le zone rurali;

(4) considerando che è opportuno precisare, nell'am-
bito del suo compito di sviluppo regionale, il
contributo del FESR ad uno sviluppo armonioso,
equilibrato e duraturo delle attività economiche,
ad un grado elevato di competitività, ad un alto
livello occupazionale, alla parità tra uomini e
donne e ad un elevato livello di protezione e
miglioramento dell'ambiente;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽⁵⁾,
dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che compito
essenziale del FESR è contribuire al conseguimen-
to degli obiettivi n. 1 e n. 2 di cui
all'articolo 1, primo comma, punti 1) e 2) del

(5) considerando che l'intervento del FESR deve aver
luogo nel quadro di una strategia globale e inte-
grata di sviluppo sostenibile e produrre effetti
sinergici con gli interventi degli altri Fondi strut-
turali;

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 35, e

GU C 52 del 23.2.1999, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

⁽³⁾ GU C 51 del 22.2.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998
(GU C 379 del 7.12.1998, pag. 178), posizione comune
del Consiglio del 14 aprile 1999 (GU C 134 del
14.5.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo
del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) considerando che, nell'ambito di propri compiti,
il FESR deve sostenere: l'ambiente produttivo e
la competitività delle imprese, in particolare delle
piccole e medie imprese; lo sviluppo locale dell'e-
conomia e dell'occupazione, anche nei settori
della cultura e del turismo nella misura in cui
contribuiscono alla creazione di posti di lavoro
durevoli; la ricerca e lo sviluppo tecnologico; lo
sviluppo delle reti locali, regionali e transeuropee
anche favorendo un idoneo accesso a tali reti, nei

settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia; la protezione e il miglioramento dell'ambiente secondo i principi di precauzione e azione preventiva, di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e secondo il principio «chi inquina paga», favorendo altresì un corretto ed efficace impiego dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili; la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione;

- (7) considerando che il FESR deve svolgere un ruolo specifico a favore dello sviluppo economico locale, in un contesto di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo del territorio, in particolare mediante la promozione di patti territoriali per l'occupazione e di nuovi bacini occupazionali;
- (8) considerando che il FESR dovrebbe sostenere, nell'ambito dei propri compiti, gli investimenti a favore della riabilitazione delle aree dismesse in una prospettiva di sviluppo economico locale, rurale o urbano;
- (9) considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono un'importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione ai sensi del trattato e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni ultraperiferiche a causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di quest'ultime; che, nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme, anche in connessione con la gestione del territorio, apporta un valore aggiunto all'azione a favore della coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve essere mantenuto e rafforzato; che è inoltre auspicabile incentivare la rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo;
- (10) considerando che è opportuno definire le competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione e prevedere le norme transitorie;
- (11) considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del

19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Compiti

In applicazione dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) partecipa al finanziamento di interventi di cui all'articolo 9 di detto regolamento allo scopo di promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni.

A tale titolo, il FESR concorre altresì alla promozione di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti di lavoro durevoli.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, il FESR partecipa al finanziamento di quanto segue:

- a) investimenti produttivi che permettono di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli;
- b) investimenti nel settore delle infrastrutture:
- i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia tenendo conto della necessità di

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34).

collegare con le regioni centrali della Comunità quelle che presentano svantaggi strutturali derivanti da insularità, mancanza di vie di accesso e perifericità;

- ii) che, nelle regioni o zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 o tramite l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 interessano la diversificazione di zone d'insediamento economico e di zone industriali in declino, il rinnovamento di aree urbane degradate nonché il rilancio e l'integrazione delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca, come pure gli investimenti in infrastrutture il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche generatrici di posti di lavoro, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture che condizionano lo sviluppo di queste attività;
- c) sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:
 - i) aiuti ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende;
 - ii) il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione, all'organizzazione comune di imprese e istituti di ricerca nonché al finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale;
 - iii) il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - iv) gli aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in assenza di un regime di aiuti;
 - v) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni consone allo sviluppo locale e dell'occupazione;

vi) aiuti alle strutture di servizi zionali per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE);

- d) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni.

2. In applicazione del paragrafo 1, la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti settori:

- a) l'ambiente produttivo, segnatamente per sviluppare la competitività e gli investimenti durevoli delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché per aumentare le capacità di attrazione delle regioni, segnatamente mediante il potenziamento della loro dotazione infrastrutturale;
- b) la ricerca e lo sviluppo tecnologico allo scopo di favorire l'attuazione delle nuove tecnologie e l'innovazione o di potenziare le capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico che contribuiscano allo sviluppo regionale;
- c) lo sviluppo della società dell'informazione;
- d) lo sviluppo del turismo e degli investimenti culturali, compresa la protezione del patrimonio culturale e naturale, a condizione che creino posti di lavoro duraturi;
- e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- f) la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, in particolare con la creazione di imprese e mediante infrastrutture o servizi che consentano di conciliare la vita familiare con quella professionale;
- g) la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nel settore dello sviluppo regionale e locale duraturo.

*Articolo 3***Iniziativa comunitaria**

1. In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 21, del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme («INTERREG») nonché all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo («URBAN»).

2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 il campo d'applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti (CE) n. 1262/1999⁽¹⁾, n. 1257/1999⁽²⁾ e n. 1263/1999⁽³⁾ per attuare tutte le misure previste dal programma di iniziativa comunitaria interessato.

*Articolo 4***Azioni innovatrici**

1. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1261/1999, il FESR può partecipare al finanziamento di quanto segue:

- a) studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di analizzare e individuare i problemi e le soluzioni nel campo dello sviluppo regionale, in particolare per quanto riguarda uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme, compreso lo schema di sviluppo dello spazio comunitario;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1262/1999 Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo (cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale).

- b) progetti pilota che identificano o propongono nuove soluzioni in materia di sviluppo regionale e locale per trasferirle, una volta dimostrate, negli interventi;

- c) scambi di esperimenti innovativi volti a valorizzare e a trasferire l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.

2. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti (CE) n. 1262/1999, n. 1257/1999, e n. 1263/1999, per attuare tutte le misure previste dal progetto pilota interessato.

*Articolo 5***Modalità di applicazione**

Qualsiasi modalità di applicazione del presente regolamento è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

*Articolo 6***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 4254/88 è abrogato con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 7***Clausola di riesame**

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Essi deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato.

*Articolo 8***Disposizioni transitorie**

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano per quanto di ragione al presente regolamento.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il
Parlamento europeo
Il presidente
J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il presidente
G. VERHEUGEN

**REGOLAMENTO (CE) N. 1262/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 21 giugno 1999

relativo al Fondo sociale europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che il regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁵⁾, sostituisce il regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽⁶⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽⁷⁾, che è necessario sostituire anche il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽⁸⁾, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei Fondi strutturali e che è necessario provvedere a una definizione delle attività finanziabili dal Fondo sociale europeo (in appresso «Fondo») nell'ambito degli obiettivi n. 1, n. 2, e n. 3, di cui all'articolo 1, punti 1, 2 e 3 di tale regolamento (in prosieguo gli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3), nell'ambito dell'iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione e alle disparità di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro nonché nell'ambito di azioni innovative e di assistenza tecnica;

- (3) considerando che è necessario definire le attività affidate al Fondo in relazione ai compiti prescritti dal trattato e nel contesto delle priorità decise dalla Comunità nei campi dello sviluppo delle risorse umane e dell'occupazione;

- (4) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 e la sua risoluzione sulla crescita e l'occupazione del 16 giugno 1997 ⁽⁹⁾ è iniziata l'attuazione della strategia europea per l'occupazione, degli orientamenti annuali sull'occupazione e del processo di elaborazione dei piani d'azione nazionali per l'occupazione;

- (5) considerando che è necessario ridefinire il campo d'applicazione del Fondo, segnatamente sulla scorta della ristrutturazione e semplificazione degli obiettivi dei Fondi strutturali, per sostenere la strategia europea per l'occupazione e di piani d'azione nazionali per l'occupazione a essa correlati;

- (6) considerando che è necessario definire un quadro comune per gli interventi del Fondo nei tre obiettivi dei Fondi strutturali, allo scopo di assicurare in tal modo la coerenza e la complementarità delle azioni rientranti in tali obiettivi, in modo da migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e garantire lo sviluppo delle risorse umane;

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 39, e
GU C 74 del 18.3.1999, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

⁽³⁾ GU C 51 del 22.2.1999, pag. 48.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 186), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1999 (GU C 134 del 14.5.1999, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

⁽⁷⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94.

⁽⁸⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 39).

⁽⁹⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

- (7) considerando che gli Stati membri e la Commissione garantiscono che la programmazione e l'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo a titolo di tutti gli obiettivi contribuiscano alla promozione della parità di opportunità tra le donne e gli uomini nonché alla promozione dell'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone e dei gruppi svantaggiati;
- (8) considerando che gli Stati membri e la Commissione garantiscono altresì che durante l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo si tenga debitamente conto della dimensione sociale e degli aspetti occupazionali della società dell'informazione;
- (9) considerando che è necessario assicurare che le operazioni in materia di adattamento industriale tengano conto dei bisogni generali dei lavoratori e delle lavoratrici risultanti dalle trasformazioni economiche e dall'evoluzione dei sistemi produttivi già constatate o prevedibili e non siano progettate a beneficio di singole imprese o di un particolare ramo industriale; che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle piccole e medie imprese nonché al miglioramento dell'accesso alla formazione e dell'organizzazione del lavoro;
- (10) considerando che è necessario garantire che il Fondo continui a rafforzare l'occupazione e le qualifiche professionali sostenendo azioni di anticipazione — per quanto possibile — di consulenza, di messa in rete e di formazione in tutta la Comunità, e che di conseguenza le attività finanziabili devono essere di tipo orizzontale ed estendersi al sistema economico nel suo insieme, senza un riferimento prioritario a industrie o settori specifici;
- (11) considerando che è opportuno ridefinire le azioni finanziabili per rendere più efficace l'attuazione dei traguardi politici nel quadro di tutti gli obiettivi in cui il Fondo interviene; che è necessario definire le spese ammissibili al contributo del Fondo nel quadro del partenariato;
- (12) considerando che è necessario completare e precisare il contenuto dei piani e delle forme di intervento, segnatamente sulla base della ridefinizione dell'obiettivo 3;
- (13) considerando che l'attuazione degli interventi del Fondo, a tutti i livelli dovrebbe basarsi sulle priorità sociali in materia di occupazione della Comunità nonché sulle priorità iscritte nei piani di azione nazionali;
- (14) considerando che si possono prevedere disposizioni che consentano ai gruppi locali, comprese le organizzazioni non governative, di accedere semplicemente e rapidamente al sostegno del Fondo per iniziative nel campo della lotta all'emarginazione sociale, migliorando così la loro capacità operativa in tale settore;
- (15) considerando che le misure di particolare rilevanza per la Comunità intraprese su iniziativa della Commissione svolgono un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999; che tali misure dovrebbero in primo luogo promuovere la cooperazione transnazionale e l'innovazione politica;
- (16) considerando che il Fondo contribuisce anche al sostegno dell'assistenza tecnica e delle azioni innovative, di preparazione, sorveglianza, valutazione e controllo, ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
- (17) considerando che è opportuno determinare le competenze per l'adozione delle modalità di applicazione e prevedere norme transitorie;
- (18) considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 deve essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Compiti

Nell'ambito dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo («Fondo») dall'articolo 146 del trattato nonché di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Il Fondo sostiene e completa le attività degli Stati membri volte a sviluppare il mercato del lavoro nonché le risorse umane nei seguenti settori politici, in particolare nel contesto dei rispettivi Piani pluriennali nazionali di azione per l'occupazione:

a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro;

b) promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esecuzione sociale;

c) promozione e miglioramento

— della formazione professionale,

— dell'istruzione,

— e della consulenza,

nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di:

— agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro,

— migliorare e sostenere l'occupabilità e

— promuovere la mobilità professionale;

d) promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;

e) misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale ed orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.

2. Nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, il Fondo tiene conto dei seguenti elementi:

a) promozione di iniziative locali in materia di occupazione, segnatamente iniziative locali per promuovere l'occupazione e patti territoriali per l'occupazione;

b) dimensione sociale e aspetti occupazionali della società dell'informazione, in particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi destinati a sfruttare il potenziale in materia di occupazione della società dell'informazione garantendo un accesso equo alle possibilità e ai vantaggi che essa offre;

c) parità tra uomini e donne nel senso dell'integrazione delle politiche in materia di pari opportunità.

*Articolo 3***Attività ammissibili**

1. Il sostegno finanziario del fondo è concesso essenzialmente sotto forma di aiuto alle persone per le attività seguenti, finalizzate allo sviluppo delle risorse umane, che possono far parte di un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro:

a) istruzione e formazione professionale — ivi compresa la formazione professionale equivalente alla scuola dell'obbligo — apprendistato, formazione di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base, riabilitazione professionale, misure volte a potenziare l'occupabilità nel mercato del lavoro, orientamento, consulenza e perfezionamento professionale continuo;

b) aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo;

c) nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, formazione post-laurea e formazione di dirigenti e tecnici presso istituti di ricerca ed imprese;

- d) sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell'imprenditoria sociale (terzo settore).

Articolo 4

Concentrazione dell'intervento

2. Al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di cui al paragrafo 1, possono essere sostenute le seguenti azioni:

- a) Assistenza a strutture e sistemi:
- i) sviluppo e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione nonché dell'acquisizione di qualifiche, compresa la formazione degli insegnanti, dei formatori e del personale e miglioramento dell'accesso dei lavoratori alla formazione e all'acquisizione di qualifiche;
 - ii) ammodernamento e miglioramento dell'efficienza dei servizi di collocamento;
 - iii) sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione, formazione e ricerca;
 - iv) sviluppo, nei limiti del possibile, di sistemi di previsione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione, in particolare in rapporto alle nuove modalità di lavoro e alle nuove forme di organizzazione del lavoro, tenendo conto dell'esigenza di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa e di consentire ai lavoratori anziani di svolgere un'attività che li soddisfi fino al momento del pensionamento; è comunque escluso il finanziamento di regimi di prepensionamento.

- b) misure di accompagnamento:

- i) sostegno nel quadro della prestazione di servizi ai beneficiari, tra cui fornitura di servizi e strutture per l'assistenza a familiari;
- ii) incentivazione di misure di accompagnamento di carattere sociopedagogico volte ad agevolare un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro;
- iii) sensibilizzazione, informazione e pubblicità.

3. Il Fondo può finanziare attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

1. In relazione alle priorità nazionali definite in particolare, dai piani di azioni nazionali per l'occupazione, nonché alla valutazione ex ante, è stabilita una strategia che tiene conto di tutti i settori politici pertinenti e riserva un'attenzione particolare agli ambiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e). Al fine di rendere quanto più possibile efficace il sostegno erogato dal Fondo, gli interventi attuati nel quadro di tale strategia e tenendo conto dei settori prioritari definiti dall'articolo 2, paragrafo 1 sono concentrati su un numero limitato di settori o temi e sono mirati alle esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci.

Per quanto concerne gli stanziamenti assegnati per ciascun intervento del Fondo, i settori politici ai quali deve darsi priorità sono scelti secondo la formula del partenariato. Si tiene conto, secondo le priorità nazionali, delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di comune accordo.

2. La programmazione degli interventi del Fondo prevede che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento a titolo degli obiettivi 1 e 3 sia disponibile, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/1999, sotto forma di piccoli sussidi, accompagnati da disposizioni speciali di ammissibilità per le organizzazioni non governative e i raggruppamenti locali. Gli Stati membri possono decidere di dare attuazione al presente paragrafo secondo le disposizioni in materia di finanziamento di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 5

Iniziativa comunitaria

1. Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 di detto regolamento, contribuisce all'attuazione dell'iniziativa comunitaria per la lotta a qualunque tipo di discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro.

2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, le decisioni relative al contributo del Fondo all'iniziativa comunitaria possono ampliare le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del presente regolamento per coprire misure finanziabili sulla base dei regolamenti (CE) n. 1261/1999⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

n. 1257/1999⁽¹⁾, e n. 1263/1999⁽²⁾, in modo da consentire l'attuazione di tutte le misure previste dall'iniziativa.

Articolo 6

Azioni innovative e assistenza tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione può finanziare azioni di preparazione, sorveglianza e valutazione, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento. Esse possono includere:

- a) azioni di carattere innovativo e progetti pilota concernenti il mercato del lavoro, l'occupazione e la formazione professionale;
- b) studi, assistenza tecnica e scambi di esperienze con effetto moltiplicatore;
- c) assistenza tecnica connessa alla preparazione, alla realizzazione, alla sorveglianza e alla valutazione, nonché al controllo delle azioni finanziate dal Fondo;
- d) azioni destinate, nell'ambito del dialogo sociale, al personale delle imprese in due o più Stati membri, aventi per oggetto il trasferimento di conoscenze specifiche relative ai settori d'intervento del Fondo;
- e) informazione delle parti interessate, dei beneficiari finali del contributo del Fondo e del pubblico in generale.

2. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo di applicazione delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo è ampliato, dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, a misure che possono essere finanziate in virtù dei regolamenti (CE) n. 1261/1999, n. 1257/1999 e n. 1263/1999, in modo da coprire tutte le misure necessarie per l'attuazione delle azioni di carattere innovativo in questione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.).

⁽²⁾ Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 7

Richieste di contributo del Fondo

Le richieste di contributo del Fondo sono accompagnate da un modulo informatizzato elaborato nel quadro del partenariato, ove sono indicate le varie fasi di ciascun intervento, affinché esso possa essere seguito dall'impegno di bilancio fino al pagamento finale.

Articolo 8

Modalità di applicazione

Tutte le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano, *mutatis mutandis*, al presente regolamento.

Articolo 10

Clausola di riesame

Su proposta della Commissione il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Essi deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 4255/88 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il
Parlamento europeo
Il presidente
J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il presidente
G. VERHEUGEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1263/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

(4) considerando che, con il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni sui Fondi strutturali⁽⁵⁾, sono stati completamente riveduti i meccanismi di funzionamento delle politiche strutturali, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000; che le azioni strutturali in questione rientrano nei mezzi e compiti di cui all'articolo 2 di detto regolamento; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca⁽⁶⁾ e sostituirlo con un nuovo regolamento che preveda in particolare le modalità necessarie per una transizione che eviti un'interruzione delle azioni strutturali,

(1) considerando che la politica comune della pesca contribuisce al perseguimento delle finalità generali indicate dall'articolo 33 del trattato; che in particolare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽⁴⁾, contribuisce all'equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse, da un lato, e sforzo di pesca e sfruttamento stabile e razionale delle medesime, dall'altro;

(2) considerando che le azioni strutturali nella pesca e nell'acquacoltura devono contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di quelli indicati dall'articolo 100 del trattato;

(3) considerando che l'integrazione delle azioni strutturali in questione nel dispositivo operativo dei Fondi strutturali nel 1993 ha migliorato la sinergia delle azioni comunitarie ed ha permesso di contribuire in modo più coerente al rafforzamento della coesione economica e sociale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le azioni strutturali intraprese con il contributo finanziario della Comunità in forza del presente regolamento nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (in prosieguo: «settore») concorrono al conseguimento degli obiettivi generali indicati dagli articoli 33 e 100 del trattato, nonché degli obiettivi definiti dai regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CE) n. 1260/1999.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti finalità:

a) contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;

b) rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore;

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 44.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 1.

- c) migliorare l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura.
3. Il contributo finanziario comunitario può essere concesso per l'esecuzione di misure aventi una o più delle finalità menzionate al paragrafo 2, ai sensi dell'articolo 2.
4. Nel quadro della procedura di cui all'articolo 4, il Consiglio determina i settori d'intervento delle azioni strutturali di cui al paragrafo 1.
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- promozione e ricerca di nuovi sbocchi;
- azioni realizzate dagli operatori del settore;
- arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie;
- azioni innovative ed assistenza tecnica.

Il Consiglio può adottare l'elenco delle misure secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 2

1. Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, è denominato in appresso «SFOP».
2. Le azioni intraprese con il contributo finanziario dello SFOP nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientrano nella programmazione di detto obiettivo.

Le azioni intraprese con il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell'obiettivo 1 sono oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato.

3. Le azioni di cui al paragrafo 2 comprendono tutte le azioni strutturali del settore nei seguenti campi:

- rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca;
- adeguamento dello sforzo di pesca;
- società miste;
- piccola pesca costiera;
- misure di carattere socioeconomico;
- protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere;
- acquacoltura;
- attrezzatura dei porti di pesca;

4. Gli Stati membri vegliano a livello nazionale che gli interventi di ristrutturazione della flotta nel quadro dello SFOP siano coerenti con i loro obblighi a norma della politica comune della pesca e in particolare dei programmi pluriennali di orientamento della pesca.

5. Inoltre, ai sensi degli articoli 22 e 23, del regolamento (CE) n. 1260/1999 lo SFOP contribuisce al finanziamento:

- a) di azioni innovatrici, comprendenti in particolare operazioni di carattere transnazionale e creazione di reti a livello di operatori del settore e delle zone costiere dipendenti dalla pesca e dell'acquacoltura;
- b) di misure di assistenza tecnica.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la sfera dei progetti pilota di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo è ampliata dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate in forza del regolamento (CE) n. 1261/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 1262/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽³⁾, ai fini dell'attuazione di tutte le misure previste dalle azioni innovative di cui trattasi.

⁽¹⁾ Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Articolo 3

Il contributo finanziario concesso ad ogni singola operazione rientrante nelle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, non può superare il massimale da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Salvo il disposto dell'articolo 5, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 1999 le modalità e le condizioni del contributo finanziario comunitario alle azioni strutturali di cui all'articolo 2.

Articolo 5

1. I regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4028/86⁽¹⁾ e (CEE) n. 4042/89⁽²⁾ restano d'applicazione per le domande di contributo presentate anteriormente al 1° gennaio 1994.

2. Le parti delle somme impegnate dalla Commissione a titolo di concessione di contributi a favore di progetti tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 4028/86, che non avranno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro sei

anni e tre mesi dalla data di concessione del contributo, sono automaticamente disimpegnate da quest'ultima entro sei anni e nove mesi dalla data di concessione del contributo e sono soggette a ripetizione dell'indebitto, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2080/93 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
G. VERHEUGEN

⁽¹⁾ GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/93.

⁽²⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 1264/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, secondo comma,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1164/94⁽⁵⁾, il Consiglio deve riesaminare tale regolamento anteriormente al 31 dicembre 1999;

(2) considerando che i principi fondamentali del Fondo di coesione definiti nel 1994 dovrebbero continuare a presiedere alle attività del Fondo stesso fino al 2006, ma che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre alcuni miglioramenti;

(3) considerando che, sebbene la moneta unica, l'euro, sia destinata ad incidere sul contesto macroeconomico della Comunità, ciò non pregiudica la necessità di continuare a fare riferimento al criterio del prodotto nazionale lordo ai fini dell'ammissibilità dei paesi beneficiari;

(4) considerando che ciascuno Stato membro che aderisce all'euro presenta al Consiglio un programma di stabilità nel quale è in particolare definito l'obiettivo a medio termine per il conseguimento di un saldo di bilancio vicino al pareggio o positivo;

(5) considerando che il Parlamento europeo ed il Consiglio, con la decisione n. 1692/96/CE⁽⁶⁾, hanno adottato gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

(6) considerando che nel corso del periodo transitorio (dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) ogni riferimento all'euro deve essere inteso in linea di massima come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria ai sensi dell'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽⁷⁾;

(7) considerando che, alla luce dei continui progressi compiuti verso una effettiva convergenza e tenuto conto del nuovo contesto macroeconomico in cui opera ora il Fondo di coesione, la dotazione complessiva degli aiuti per gli Stati membri che partecipano all'euro darà adeguata in modo da tenere conto dei miglioramenti conseguiti in merito alla prosperità nazionale nel precedente periodo;

(8) considerando che il regolamento (CE) n. 1466/97⁽⁸⁾ ha precisato le procedure relative al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

(9) considerando che i dati preliminari e definitivi riguardanti il fabbisogno di finanziamento delle amministrazioni pubbliche, il prodotto interno lordo e il prodotto nazionale lordo devono essere elaborati conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96⁽⁹⁾;

(10) considerando che la risoluzione relativa al patto di stabilità e di crescita adottata dal Consiglio europeo di Amsterdam il 17 giugno 1997⁽¹⁰⁾ precisa le rispettive competenze degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio;

(1) GU C 159 del 26.5.1998, pag. 7.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

(4) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 10.

(5) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

(6) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(7) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(8) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(9) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).

(10) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

- (11) considerando che, pur salvaguardando il principio di un'aliquota elevata del contributo, occorre che la Commissione promuova anche il ricorso ad altre fonti di finanziamento, in particolare allo sforzo degli Stati membri beneficiari per massimizzare lo stimolo esercitato dalle risorse del Fondo incoraggiando una maggiore utilizzazione delle risorse private di finanziamento; che è opportuno modulare le aliquote del contributo in modo da potenziare l'effetto sinergico delle risorse del Fondo e da tenere maggiormente conto della redditività dei progetti; che nel contesto delle azioni finanziate dal Fondo dev'essere applicato il principio «chi inquina paga» fissato dall'articolo 174 del trattato;
- (12) considerando che la responsabilità dello Stato membro nel campo del controllo finanziario dev'essere chiaramente definita;
- (13) considerando che occorre garantire la continuità dei finanziamenti per le azioni in corso e i loro adeguamenti alle nuove esigenze normative;
- (14) considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1164/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1164/94 è così modificato:

- 1) a) dopo il sesto considerando è inserito un nuovo considerando così formulato:

«considerando che, tenuto conto del criterio di convergenza economica, le attuali disposizioni di condizionalità macroeconomica continueranno ad applicarsi; che di conseguenza il Fondo non finanzia mai progetti o nuove fasi di progetto in uno Stato membro qualora il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, constata che tale Stato membro non ha rispettato il patto di stabilità e di crescita;»

- b) dopo il nuovo settimo considerando è inserito un nuovo considerando così formulato:

«considerando che le disposizioni per accelerare e chiarire la procedura per i disavanzi

eccessivi, aventi lo scopo di scoraggiare i disavanzi pubblici eccessivi e, qualora essi si producano, favorire una rapida correzione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1467/97 (*);

(*) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.;

- c) dopo l'originario ventesimo considerando è inserito un nuovo considerando così formulato:

«considerando che il volume annuale di aiuto ricevuto da ogni Stato membro in base al Fondo di coesione ai sensi del presente regolamento — insieme all'aiuto fornito nel quadro dei Fondi strutturali — non dovrebbe superare un massimale globale che dipende dalla capacità di assorbimento nazionale;»

- d) l'originario ventunesimo considerando diventa il ventiquattresimo considerando, così formulato:

«considerando che, in connessione con l'osservanza delle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato e con l'esigenza di una sana gestione del disavanzo pubblico, va prevista una forma di condizionalità per la concessione del finanziamento; che in tale contesto deve essere altresì verificato il rispetto degli obblighi derivanti dal trattato, tenendo nel debito conto gli orientamenti adottati con la risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e di crescita (*), e che il concetto di disavanzo eccessivo va interpretato alla luce della medesima risoluzione; che dovrebbe essere valutata per ciascuno Stato membro partecipante la condizionalità macroeconomica, tenuto conto delle responsabilità che incombono ad ognuno di tali Stati membri ai fini della stabilità dell'euro;

(*) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.»

- 2) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Per essere ammessi al sostegno del Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri beneficiari devono aver predisposto un programma quale previsto dagli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (*).

I quattro Stati membri conformi al criterio relativo al PNL di cui al paragrafo 1 sono la Spagna, la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda.

Una revisione intermedia in conformità del paragrafo 3 sarà effettuata entro il 2003 in base al PNL pro capite ricavato dai dati comunitari relativi al periodo 2000-2002.

(*) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 2.»

3) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1:

- i) al primo trattino il termine «quinto» è soppresso;
- ii) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— progetti d'interesse comune in materia d'infrastrutture dei trasporti, appoggiati dagli Stati membri ed individuati nell'ambito degli orientamenti adottati con la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (*).

(*) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.»

b) al paragrafo 2, secondo trattino:

- i) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«— misure tecniche di sostegno, incluse campagne di pubblicità e d'informazione, e segnatamente:»;
- ii) alla lettera b) i termini «al controllo» sono inseriti dopo i termini «alla sorveglianza».

4) All'articolo 4 sono aggiunti un terzo, quarto e quinto comma così formulati:

«A decorrere dal 1° gennaio 2000, il totale delle risorse disponibili da impegnare per il periodo 2000-2006 dovrebbe essere di 18 miliardi di euro, ai prezzi 1999.

Per ogni anno di detto periodo gli stanziamenti d'impegno dovrebbero ammontare a:

- 2000: 2,615 miliardi di euro,
- 2001: 2,615 miliardi di euro,

- 2002: 2,615 miliardi di euro,
- 2003: 2,615 miliardi di euro,
- 2004: 2,515 miliardi di euro,
- 2005: 2,515 miliardi di euro,
- 2006: 2,510 miliardi di euro.

Nel caso in cui uno Stato membro diventi inammissibile, le risorse del Fondo di coesione verranno ridotte di conseguenza.»

5) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

Ripartizione indicativa

La ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo viene calcolata secondo criteri precisi e oggettivi, fondamentalmente in base alla popolazione, al PNL pro capite, tenuto conto dei miglioramenti conseguiti in merito alla prosperità nazionale nel precedente periodo, e alla superficie; essa tiene conto altresì di altri fattori socioeconomici, come l'insufficienza delle infrastrutture dei trasporti.

L'applicazione di detti criteri porta alla ripartizione indicativa delle risorse globali che figura nell'allegato I.

Il volume annuale di aiuto ricevuto in base al Fondo di coesione ai sensi del presente regolamento — insieme all'aiuto fornito nel quadro dei Fondi strutturali — non dovrebbe superare il 4% del PIL nazionale.»

6) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

Assistenza condizionata

1. Il fondo non finanzia negli Stati membri alcun nuovo progetto e, in caso di progetti importanti, alcuna nuova fase di progetto se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, riscontra che lo Stato membro in applicazione del presente regolamento non ha attuato il programma di cui all'articolo 2, paragrafo 4 in modo tale da evitare un disavanzo pubblico eccessivo.

La sospensione del finanziamento cessa quando il Consiglio, deliberando alle stesse condizioni, constatata che lo Stato membro interessato ha adottato misure di attuazione del programma tali da evitare un disavanzo pubblico eccessivo.

2. In via eccezionale, per progetti che coinvolgono direttamente più di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può decidere di differire la sospensione del finanziamento.»

7) L'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1:

i) il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2000 tale tasso può tuttavia essere ridotto per tener conto, in cooperazione con lo Stato membro interessato, delle entrate stimate, generate da progetti e dell'eventuale applicazione del principio "chi inquina, paga".»

ii) è aggiunto il comma seguente:

«A tal fine, la Commissione sostiene gli sforzi che gli Stati membri beneficiari compiono per massimizzare l'effetto sinergico delle risorse del Fondo con la promozione di un più ampio ricorso a fonti di finanziamento private.»

b) al paragrafo 2 i termini «della spesa assunta quale base per il calcolo del contributo» sono soppressi.

8) L'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 3 il termine «ECU» è sostituito dal termine «euro»;

b) al paragrafo 4, nona riga, il termine «eventuale» che precede il termine «impatto» è soppresso;

c) al paragrafo 5, terzo trattino, dopo i termini «in materia di ambiente» sono inseriti i termini, «compreso il principio "chi inquina, paga",».

9) L'articolo 11 è così modificato:

al paragrafo 5 il termine «ECU» è sostituito dal termine «euro».

10) L'articolo 12 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario dei progetti. A tal fine essi adottano segnatamente le misure seguenti:

a) verificano che i sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da garantire un impiego efficace e corretto dei fondi comunitari;

b) comunicano alla Commissione la descrizione dei suddetti sistemi;

c) si accertano che i progetti siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati secondo i principi di una sana gestione finanziaria;

d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e garantiscono che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

e) prevengono e individuano le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse in tale contesto;

f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun progetto, di ciascuna fase di progetto o di ciascun gruppo di progetti, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle spese cui

si riferisce la certificazione finale; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;

- g) collaborano con la Commissione per garantire che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
- h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.

2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio della Comunità, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.

A tal fine, salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concertate con lo Stato membro interessato nel quadro della cooperazione di cui all'articolo G, paragrafo 1, dell'allegato II, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sui progetti finanziati dal Fondo e sui sistemi di gestione e di controllo con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione informa lo Stato membro interessato in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più

transazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono parteciparvi.»

- b) Il paragrafo 4 è soppresso ed il paragrafo 5 diventa il paragrafo 4.

- 11) All'articolo 16, paragrafo 1, i termini «anteriore alla fine del 1999» sono sostituiti dai termini «entro il 31 dicembre 2006».
- 12) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo di coesione tra gli Stati membri beneficiari

- | | |
|---------------|------------------------|
| — Spagna: | 61 %—63,5 % del totale |
| — Grecia: | 16 %—18 % del totale |
| — Irlanda: | 2 %—6 % del totale |
| — Portogallo: | 16 %—18 % del totale.» |

Articolo 2

Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide a condizione che siano completate, se necessario, entro due mesi da tale data, per assicurarne la conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1164/94 nella versione modificata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
 G. VERHEUGEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1265/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, articolo K,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁵⁾,

(1) considerando che, per migliorare l'efficienza del Fondo, è opportuno precisare le nozioni di progetto, gruppo di progetti e fase di progetto, nonché i criteri per la riunione di progetti;

(2) considerando che è opportuno semplificare il sistema di gestione finanziaria, conservando comunque il vincolo con l'effettiva esecuzione delle iniziative;

(3) considerando che nel corso del periodo transitorio (dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) ogni riferimento all'euro dev'essere in linea di massima inteso come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria ai sensi dell'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽⁶⁾;

(4) considerando che la semplificazione dev'essere accompagnata da un più severo controllo della fondatezza delle spese e dalla responsabilizzazione dello Stato membro nei riguardi di una sana gestione finanziaria;

(5) considerando che la Commissione e lo Stato membro devono rafforzare e rendere sistematica la loro collaborazione nel controllo dei progetti;

(6) considerando che, per i casi di irregolarità, è opportuno introdurre un sistema di rettifiche finanziarie volte a tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

(7) considerando che l'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 è così modificato:

1) L'articolo A è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo A***Individuazione di progetti, fasi o gruppi di progetti**

1. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro beneficiario, può riunire taluni progetti e circoscrivere, nell'ambito di un progetto, fasi tecnicamente e finanziariamente indipendenti ai fini della concessione del contributo.

(1) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

(2) GU C 159 del 26.5.1998, pag. 11.

(3) Parere espresso il 6 maggio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

(5) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 10.

(6) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
- a) "progetto", un insieme di opere economicamente indivisibili che svolgono una precisa funzione tecnica e che perseguono obiettivi chiaramente individuati, in modo che sia possibile stabilire se il progetto stesso soddisfa il criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, primo trattino;
- b) "fase tecnicamente e finanziariamente indipendente", una fase della quale sia possibile individuare il carattere operativo.
3. Una fase può anche concernere studi preparatori, di fattibilità e tecnici necessari per la realizzazione di un progetto.
4. Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino, possono essere raggruppati i progetti che soddisfano le tre condizioni seguenti:
- a) essere ubicati su uno stesso territorio o localizzati su uno stesso asse di comunicazione;
- b) essere realizzati nel quadro di un piano globale definito per tale territorio o asse, con obiettivi chiaramente individuati, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 3;
- c) essere sottoposti alla sorveglianza di un ente incaricato di coordinare e controllare il gruppo di progetti, qualora questi ultimi siano realizzati da diverse autorità responsabili.»
- 2) All'articolo B, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
- «Gli Stati membri beneficiari forniscono tutti gli elementi necessari precisati all'articolo 10, paragrafo 4, inclusi i risultati degli studi di fattibilità e delle valutazioni "ex ante". Ai fini di una valutazione il più possibile efficace, gli Stati membri forniscono inoltre i risultati della procedura di valutazione dell'impatto ambientale in conformità della normativa comunitaria, e la relativa coerenza con una strategia generale di livello territoriale o settoriale riguardante l'ambiente o i trasporti, nonché, ove opportuno:
- l'indicazione delle possibili alternative scartate,
- l'articolazione dei progetti d'interesse comune localizzati su uno stesso asse di comunicazione..»
- 3) L'articolo C è così modificato:
- a) Il paragrafo 2 è così modificato:
- i) alla lettera a), secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
- «Gli impegni relativi alle quote annue successive sono fondati sul piano di finanziamento iniziale o riveduto del progetto e sono effettuati, in linea di massima, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base delle previsioni di spesa del progetto per l'esercizio in corso.»
- ii) la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
- «b) per i progetti che hanno una durata inferiore a due anni o per i quali il contributo comunitario non supera 50 milioni di euro, un primo impegno pari all'80% del contributo può essere effettuato quando la Commissione adotta la decisione di concessione del contributo comunitario.
- Il saldo forma oggetto di un impegno in base allo stato di esecuzione del progetto..»
- b) È aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. Salvo in casi debitamente motivati, sono revocati i contributi concessi per un progetto, un gruppo di progetti o una fase di progetto i cui lavori non siano iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista indicata nella decisione di concessione dei contributi stessi, o alla data di approvazione, se successiva.
- In ogni caso la Commissione notifica a tempo debito allo Stato membro interessato e all'autorità designata l'eventuale rischio di revoca.»
- 4) L'articolo D è così modificato:
- a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «Esso può assumere la forma di pagamento in acconto, di pagamento intermedio o di pagamento del saldo. I pagamenti intermedi o del

saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.»

- b) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. I pagamenti vengono eseguiti in base alle modalità seguenti:

- a) un solo pagamento in acconto, del 20 % del contributo del Fondo inizialmente concesso, è versato a seguito dell'adozione della decisione che concede il contributo comunitario e, salvo casi debitamente motivati, dopo la firma dei contratti relativi agli appalti pubblici.

L'autorità o l'organismo designato di cui al paragrafo 1 restituisce la totalità o parte del pagamento in acconto se nessuna domanda di pagamento è stata trasmessa alla Commissione entro dodici mesi dalla data di pagamento dell'acconto;

- b) pagamenti intermedi possono essere versati a condizione che la realizzazione del progetto proceda in modo soddisfacente in vista del suo completamento, e sono corrisposti a titolo di rimborso delle spese certificate ed effettivamente sostenute nel rispetto delle condizioni seguenti:

- presentazione, da parte dello Stato membro, di una domanda recante ragguagli sullo stato di avanzamento del progetto, misurato mediante indicatori fisici e finanziari, e sulla conformità con la decisione di concessione del contributo nonché, se del caso, con le condizioni specifiche presunte per il contributo stesso;
- assunzione di iniziative per dar seguito alle osservazioni e raccomandazioni delle autorità di controllo nazionali e/o comunitarie, in particolare per quanto riguarda la correzione delle irregolarità presunte o constatate;
- indicazione dei principali problemi tecnici, finanziari e giuridici incontrati e dei provvedimenti presi per ovviarvi;
- esecuzione di un'analisi delle differenze rispetto al piano di finanziamento iniziale;

- indicazione delle misure adottate per garantire la pubblicità del progetto.

Gli Stati membri sono informati senza indugio dalla Commissione se una delle condizioni summenzionate non è soddisfatta;

- c) l'importo cumulato dei pagamenti di cui alle lettere a) e b) non può eccedere l'80 % del contributo totale concesso; per progetti di particolare rilievo con impegni per quote annue e nei casi che lo giustificano, tale massimale può essere portato al 90 %;

- d) il saldo del contributo comunitario, calcolato sulla base delle spese certificate ed effettivamente sostenute, è pagato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il progetto, la fase del progetto o il gruppo di progetti sono stati realizzati conformemente agli obiettivi;
- l'autorità o l'organismo designato di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una domanda di pagamento nei sei mesi successivi al termine per il completamento dei lavori e dei pagamenti indicato nella decisione di concessione del contributo al progetto, alla fase del progetto o al gruppo di progetti;
- la relazione finale di cui all'articolo F, paragrafo 4, è presentata alla Commissione;
- lo Stato membro invia alla Commissione un attestato che conferma le informazioni fornite nella domanda di pagamento e nella relazione;
- lo Stato membro invia alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
- sono state applicate tutte le misure di informazione e pubblicità decise dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3.

3. Se la relazione finale di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è presentata alla Commissione nei 18 mesi successivi alla sca-

denza indicata nella decisione di concessione del contributo per il completamento dei lavori e dei pagamenti, la parte del contributo stesso corrispondente al saldo del progetto è annullata.»

- c) Al paragrafo 4 i termini «e al paragrafo 3, lettera d)» sono soppressi.
- d) È inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, di norma, le domande di pagamento siano presentate alla Commissione tre volte all'anno, entro il 1° marzo, il 1° luglio e il 1° novembre.»

- e) Al paragrafo 5 dopo il termine «ammissibile» sono inseriti i termini seguenti: «condizionatamente alle residue disponibilità di bilancio.»
- f) È aggiunto il paragrafo seguente:
- «7. La Commissione definisce norme comuni di ammissibilità delle spese.»

5) L'articolo E è così modificato:

- a) Nel titolo e ai paragrafi da 1 a 4 il termine «ecu» è sostituito dal termine «euro».
- b) Ai paragrafi 1 e 3 i termini «o in moneta nazionale» sono soppressi.
- c) È aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per gli Stati membri che non partecipano all'euro, il tasso di conversione applicato è il tasso contabile della Commissione.»

6) L'articolo F è così modificato:

- a) Al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
- «Nella relazione figurano gli elementi seguenti:
- a) la descrizione dei lavori realizzati, con corredo di indicatori fisici, quantificazione delle spese per categoria di lavori e misure eventualmente adottate in riferimento alle clausole specifiche che figurano nella decisione di concessione del contributo;

b) informazioni relative a tutte le azioni pubblicitarie;

c) certificazione della conformità dei lavori rispetto alla decisione di concessione del contributo;

d) una prima valutazione circa la possibilità di conseguire i risultati attesi conformemente a quanto indicato all'articolo 13, paragrafo 4, che comporti in particolare:

- la data effettiva di avvio del progetto;
- indicazioni circa le modalità di gestione del progetto ultimato;
- conferma, se del caso, delle previsioni finanziarie, in particolare per quanto concerne i costi operativi e le entrate previste;
- conferma delle previsioni socioeconomiche, in particolare per quanto concerne la stima dei costi e dei benefici;
- raggugli sulle misure adottate per garantire la tutela dell'ambiente e sul loro costo, con precisazioni in merito al rispetto del principio "chi inquina, paga".»

b) Al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Le pertinenti modalità per procedere alle modifiche, differenziate a seconda delle caratteristiche e della portata, sono precisate nella decisione di concessione del contributo.»

7) L'articolo G è sostituito dal testo seguente::

Articolo G

Controllo

L'attuale paragrafo 1 è spostato nell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma. Il nuovo paragrafo 1 è così formulato:

«1. La Commissione e gli Stati membri, sulla base di intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i piani, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da raggiungere

la massima efficacia. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati. I seguenti fattori sono esaminati e valutati almeno annualmente:

- a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
- b) le eventuali osservazioni degli altri organi o servizi di controllo, nazionali o comunitari;
- c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

A seguito di tale esame e valutazione e indipendentemente dalle misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio a norma dell'articolo H, la Commissione può formulare osservazioni con particolare riguardo all'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e all'autorità designata per il progetto di cui trattasi. Se del caso, le osservazioni sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione e ad eliminare le irregolarità constatate e non ancora rettifiche. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.

Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per tener conto delle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.

2. Salvo il disposto del presente articolo, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione.

3. Per un periodo di tre anni, se non altrimenti deciso nelle intese amministrative bilaterali successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo a un progetto, l'organismo e le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi

(o gli originali o copie certificate degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi al progetto in questione.

Tale termine è interrotto in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione.»

8) L'articolo H è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«**Rettifiche finanziarie**»

b) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude che:

a) l'attuazione di un progetto non giustifica né una parte né la totalità del contributo concesso, inclusa la mancata osservanza di una delle condizioni previste dalla decisione recante approvazione del contributo e, in particolare, qualsiasi modifica significativa che influenza la natura e le condizioni di attuazione del progetto, per la quale non è stata ottenuta l'approvazione della Commissione; o

b) si riscontra un'irregolarità in relazione al contributo del Fondo e che lo Stato membro interessato non ha adottato le necessarie misure correttive,

la Commissione sospende il contributo relativo al progetto interessato e, precisandone le ragioni, chiede che lo Stato membro in questione presenti le sue osservazioni entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro muove obiezioni alle osservazioni formulate dalla Commissione, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni che se ne devono trarre.»

c) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, questa, fatto salvo il rispetto

della debita procedura se non è stato raggiunto un accordo entro tre mesi, tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro, decide di:

- a) ridurre l'acconto di cui all'articolo D, paragrafo 2 o
- b) effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. Ciò implica la soppressione integrale o parziale del contributo concesso al progetto.

Tali decisioni sono adottate in osservanza del principio di proporzionalità. La Commissione stabilisce l'importo di una rettifica tenendo conto del tipo di irregolarità o modifica, nonché dell'incidenza finanziaria potenziale delle eventuali carenze dei sistemi di gestione o di controllo. In caso di riduzione o soppressione, le somme versate vengono recuperate.»

- d) Al paragrafo 3 la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebitto vengono riversati alla Commissione. Vengono addebitati interessi di mora, secondo le disposizioni decise dalla Commissione.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

- e) È aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La Commissione adotta le modalità d'attuazione dei paragrafi da 1 a 3 e le comunica, per conoscenza, agli Stati membri e al Parlamento europeo.»

- 9) All'articolo J, secondo comma, sono aggiunte le seguenti frasi:

«4. A tale riunione la Commissione informa gli Stati membri in particolare dei temi pertinenti ai fini della relazione annuale e delle azioni e decisioni da essa adottate. La Commissione invia agli Stati membri i documenti pertinenti con debito anticipo rispetto alla riunione.»

- 10) L'allegato dell'allegato II è così modificato:

- a) Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Impatto economico e sociale del Fondo negli Stati membri e sulla coesione economica e sociale dell'Unione, compreso l'impatto sull'occupazione;»

- b) Al punto 4 i termini «paragrafi 1 e 2» sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Per il Consiglio
Il presidente
 G. VERHEUGEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1266/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

finanziaria le infrastrutture di trasporto e ambientali;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

(1) considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo si è pronunciato in favore di un aumento considerevole dell'aiuto preadesione che comprenderà, a complemento del programma PHARE, aiuti nei settori dell'agricoltura e degli interventi strutturali;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea nell'ambito della strategia di preadesione ed in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione⁽³⁾ prevede un quadro unico per le zone prioritarie e tutte le risorse disponibili per l'assistenza preadesione;

(3) considerando che il regolamento (CE) 1268/1999⁽⁴⁾ istituisce uno strumento agricolo che si applica principalmente a settori quali la modernizzazione delle strutture delle aziende agricole, il potenziamento delle strutture di trasformazione e di distribuzione, lo sviluppo delle attività di controllo e lo sviluppo rurale;

(4) considerando che lo strumento strutturale istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999⁽⁵⁾

(5) considerando che il programma PHARE, istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89⁽⁶⁾, concentrerà i suoi interventi sulle priorità fondamentali connesse al recepimento dell'*acquis* comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e il finanziamento di investimenti per aiutare questi paesi a conformarsi quanto prima alle norme comunitarie;

(6) considerando che occorre ottimizzare l'impatto economico degli interventi comunitari attuati a titolo dei tre strumenti di preadesione;

(7) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 prevedono, al punto 17, che il sostegno finanziario ai paesi che partecipano al processo di allargamento si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario di adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità;

(8) considerando che, nel rispetto della specificità dei singoli strumenti menzionati in precedenza, si deve garantire il coordinamento dei loro interventi nonché di questi ultimi e dei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, degli altri strumenti finanziari comunitari e delle altre istituzioni finanziarie internazionali;

(9) considerando che, per garantire una protezione efficace degli interessi finanziari e lottare contro le frodi e le altre irregolarità, è necessario preve-

(1) GU C 140 del 5.5.1998, pag. 26 e
GU C 329 del 27.10.1998, pag. 13.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.

(4) Vedi pagina 87 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

dere un'informazione reciproca e una cooperazione tra la Commissione e i paesi candidati per i controlli e le verifiche in loco;

(10) considerando che, al fine di associare più strettamente i paesi candidati all'assistenza preadesione di cui sono beneficiari, è opportuno garantire l'attuazione graduale di una gestione decentrata di tale assistenza da parte di questi stessi paesi, tenendo conto delle loro capacità di gestione e di controllo finanziario;

(11) considerando che la Commissione deve presentare relazioni periodiche sull'assistenza preadesione a favore dei paesi candidati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coordinamento e la coerenza dei contributi concessi nel quadro dell'assistenza preadesione dallo strumento agricolo e di sviluppo rurale (in appresso denominato «strumento agricolo»), dallo strumento strutturale e da PHARE sono assicurati in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Le azioni volte a sostenere l'agricoltura e lo sviluppo rurale stabilite all'articolo 2 dello strumento agricolo istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999 sono finanziate conformemente alle disposizioni di detto regolamento.

Articolo 3

Lo strumento strutturale di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999 finanzia, conformemente alle disposizioni ivi previste, progetti d'investimento nei seguenti settori:

— misure ambientali che permettano ai paesi beneficiari di conformarsi alle esigenze del diritto comunitario in materia di ambiente e agli obiettivi dei partenariati per l'adesione;

— misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare quelle che costituiscono progetti d'interesse comune sulla base dei criteri della decisione n. 1692/96/CE⁽¹⁾ e misure che consentano ai paesi beneficiari di conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione; tali misure riguardano, fra l'altro, l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti nazionali e tra queste e le reti transeuropee, nonché l'accesso a queste reti.

Articolo 4

1. I finanziamenti del programma PHARE sono effettuati conformemente al regolamento (CEE) n. 3906/89.

2. Il regolamento (CEE) n. 3906/89 è modificato con l'aggiunta di un nuovo paragrafo 3 all'articolo 3 che recita:

«3. Per i paesi candidati che sono in partenariato con l'Unione europea per l'adesione i finanziamenti del programma PHARE si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dai regolamenti (CE) n. 1267/1999 (*) e (CE) n. 1268/1999 (**). PHARE può anche finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte accessoria ma indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale.

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.

(**) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 87.»

Articolo 5

Le azioni e misure da finanziare nel quadro dell'assistenza preadesione possono beneficiare solo del contributo di uno degli strumenti di cui al presente regolamento.

Articolo 6

Il finanziamento delle azioni e delle misure a titolo del presente regolamento è subordinato al rispetto degli

(1) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

impegni contenuti negli accordi europei richiamati nel regolamento (CE) n. 622/98 e delle condizioni previste dai partenariati per l'adesione nonché alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati beneficiari partecipano al finanziamento degli investimenti.

Articolo 8

Le azioni e le misure finanziate a titolo dei tre strumenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono decise secondo le disposizioni previste da ciascuno dei regolamenti relativi a detti strumenti.

Articolo 9

1. La Commissione è responsabile del coordinamento degli interventi attuati a titolo dei tre strumenti, in particolare per quanto riguarda gli orientamenti per paese dell'assistenza preadesione. Essa è assistita in questo compito dal comitato previsto all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89.

2. La Commissione comunica al comitato di cui al paragrafo 1 gli stanziamenti finanziari indicativi per ciascun paese e per strumento di preadesione, l'azione intrapresa ai sensi dell'articolo 10, nonché le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 12. Tali decisioni sono comunicate alla Corte dei conti.

Articolo 10

La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza tra gli interventi attuati nel quadro del presente regolamento a titolo del bilancio comunitario, gli interventi della Banca europea per gli investimenti o di altri strumenti finanziari comunitari e quelli delle istituzioni finanziarie internazionali.

Articolo 11

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria nel rispetto della trasparenza e conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 114.

2. L'assistenza preadesione copre anche le spese di sorveglianza, di controllo e di valutazione degli interventi.

3. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti o strumenti di esecuzione che ne derivano autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere, all'occorrenza, a verifiche in loco.

Articolo 12

1. La selezione dei progetti dei paesi candidati, le relative gare d'appalto e aggiudicazioni sono soggette ad approvazione ex ante da parte della Commissione.

2. La Commissione può tuttavia decidere, in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, di derogare all'approvazione ex ante di cui al paragrafo 1 e di conferire ad agenzie esecutive dei paesi candidati la gestione decentrata degli aiuti. La deroga all'approvazione ex ante è subordinata a:

— criteri minimi per la valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati, nonché a prescrizioni minime applicabili a dette agenzie definite nell'allegato del presente regolamento;

— disposizioni specifiche riguardanti tra l'altro la pubblicazione dei bandi di gara, l'apertura e la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione degli appalti e l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, da stabilire in convenzione di finanziamento con ciascun paese beneficiario.

3. Le modalità di controllo e valutazione sono stabilite dalla Commissione.

Articolo 13

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per paese riguardante l'assistenza globale preadesione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
G. VERHEUGEN

*ALLEGATO***CRITERI E PRESCRIZIONI MINIMI PER LA GESTIONE DECENTRATA DA APPLICARE ALLE AGENZIE ESECUTIVE DEI PAESI CANDIDATI (ARTICOLO 12)****1. Criteri minimi per la valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati**

I criteri seguenti sono applicati dalla Commissione per valutare quali agenzie esecutive dei paesi partner siano in grado di gestire gli aiuti su base decentrata:

- i) ben definito sistema di gestione dei fondi dotato di un regolamento interno completo, con responsabilità istituzionali e individuali chiare;
- ii) principio di separazione dei poteri che deve essere rispettato in modo da garantire l'assenza di conflitti di interesse negli appalti e nei pagamenti;
- iii) disponibilità di personale idoneo a cui assegnare i compiti. Occorre che il personale abbia le opportune competenze ed esperienze in materia di verifiche contabili, conoscenze linguistiche e una formazione completa nell'applicazione dei programmi comunitari.

2. Prescrizioni minime per la gestione decentrata da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati

La gestione decentrata nei paesi candidati, con un controllo *ex poste* della Commissione, può essere applicata alle agenzie esecutive che soddisfino le seguenti condizioni:

- i) controlli interni efficaci dimostrati comprendenti funzioni di revisione contabile indipendenti e un sistema efficace di rendicontazione contabile e finanziaria conforme alle norme di revisione internazionalmente accettate;
- ii) un esempio recente di controllo finanziario e operativo che dimostri la gestione efficace e tempestiva dei contributi comunitari, ovvero misure nazionali di natura analoga;
- iii) un controllo finanziario nazionale affidabile sull'agenzia esecutiva;
- iv) norme in materia di appalti approvate dalla Commissione in base ai requisiti del titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
- v) impegno dell'ordinatore nazionale ad assumersi la piena responsabilità ed affidabilità per i fondi.

Quest'impostazione non pregiudica il diritto della Commissione e della Corte dei conti di verificare le spese.

REGOLAMENTO (CE) N. 1267/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

(1) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Lussemburgo il 12 e il 13 dicembre 1997 è prevista l'attuazione di una strategia di preadesione rafforzata per i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, nonché di una strategia di preadesione specifica per Cipro;

(2) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, del 12 e 13 dicembre 1997, prevedono che per il momento possano avvalersi delle sovvenzioni previste dal presente regolamento i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale;

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea nell'ambito della strategia di preadesione e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione⁽⁵⁾, prevede un quadro unico per le zone prioritarie e tutte le risorse disponibili per l'assistenza preadesione;

(4) considerando che la strategia di preadesione prevede la creazione di uno strumento per le politiche strutturali di preadesione («ISPA») destinato a dotare i paesi candidati di infrastrutture di livello comunitario e a fornire un contributo finanziario per interventi nei settori dell'ambiente e delle infrastrutture dei trasporti;

(5) considerando che l'assistenza comunitaria nell'ambito dell'ISPA, insieme a quella concessa in virtù del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia⁽⁶⁾, e del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione⁽⁷⁾, deve essere coordinata nel quadro del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89⁽⁸⁾ e deve essere soggetta alle disposizioni condizionali previste dal regolamento (CE) n. 622/98 e dalle decisioni individuali sui partenariati per l'adesione;

(6) considerando che si dovrebbe tendere a un pari equilibrio fra il finanziamento di misure nel settore delle infrastrutture di trasporto e il finanziamento di misure in materia di ambiente, tenendo conto delle situazioni specifiche nei paesi beneficiari;

(7) considerando che l'assistenza comunitaria fornita dall'ISPA favorirà l'applicazione di tutto l'acquis comunitario in materia di ambiente da parte dei paesi candidati e contribuirà allo sviluppo sostenibile di tali paesi;

(8) considerando che la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio

(1) GU C 164 del 29.5.1998, pag. 4.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998.

(4) GU C 373 del 2.12.1998.

(5) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.

(6) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

(7) Vedi pagina 87 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

- 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽¹⁾, descrive i criteri da seguire per progetti d'interesse comune, che potrebbero essere utilizzati, se del caso, per selezionare le misure sovvenzionabili ai sensi del presente regolamento;
- (9) considerando che la valutazione del fabbisogno infrastrutturale di trasporto avviata dal Consiglio dovrebbe agevolare il processo di selezione delle misure prioritarie al fine di sviluppare una rete paneuropea dei trasporti durante il periodo di preadesione;
- (10) considerando che, per agevolare la preparazione delle misure, la Commissione deve poter ripartire tra i paesi candidati, a titolo indicativo, le risorse globali comunitarie disponibili nell'ambito dell'ISPA;
- (11) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 prevedono, al punto 17, che il sostegno finanziario ai paesi che partecipano al processo di allargamento si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario dell'adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità;
- (12) considerando che i tassi di sovvenzionamento comunitario a carico dell'ISPA dovrebbero essere fissati in modo da aumentare l'effetto leva delle risorse, promuovere il cofinanziamento e l'uso di fonti di finanziamento private e tener conto della capacità delle misure di generare entrate nette consistenti;
- (13) considerando che l'assistenza della Comunità deve accompagnarsi alla massima trasparenza in sede di attuazione del sostegno finanziario e ad un rigoroso controllo sull'impiego dei fondi;
- (14) considerando che, ai fini di una corretta gestione dell'assistenza comunitaria nell'ambito dell'ISPA, occorre prevedere il ricorso a metodi efficienti di valutazione ex ante ed ex post, di sorveglianza e di controllo degli interventi, precisando sia i principi cui attenersi per la valutazione sia la natura e le modalità della sorveglianza e prevedendo le misure da adottare in caso di irregolarità o d'inosservanza di una delle condizioni previste all'atto di concessione dell'assistenza nell'ambito dell'ISPA;
- (15) considerando che, durante il periodo di transizione dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, qualsiasi riferimento all'euro va inteso di norma come riferimento all'euro in quanto unità monetaria ai sensi dell'articolo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽²⁾;
- (16) considerando che ai fini dell'esecuzione del presente regolamento la Commissione deve essere assistita da un comitato di gestione;
- (17) considerando che l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento contribuirà al conseguimento degli obiettivi della Comunità; che i soli poteri previsti dal trattato per tali misure sono quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione ed obiettivi

1. È istituito lo strumento per le politiche strutturali di preadesione, di seguito denominato «ISPA».

L'ISPA fornisce assistenza allo scopo di contribuire a preparare all'adesione all'Unione europea nell'ambito della coesione economica e sociale, per quanto riguarda le politiche dell'ambiente e dei trasporti, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, i seguenti paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia (in prosieguo: «i paesi beneficiari»).

2. L'assistenza comunitaria erogata dall'ISPA contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti nei partenariati per l'adesione per ciascun paese beneficiario e alla realizzazione dei corrispondenti programmi nazionali per il miglioramento dell'ambiente e delle reti di infrastrutture nel settore dei trasporti.

Articolo 2

Misure sovvenzionabili

1. L'assistenza comunitaria finanziata dall'ISPA è destinata a progetti, fasi di un progetto tecnicamente e

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

finanziariamente autonome, gruppi di progetti o schemi di progetti nel settore dell'ambiente o in quello dei trasporti, in appresso indicati complessivamente come misure. Una fase di progetto può anche includere studi preliminari, di fattibilità e tecnici necessari per la realizzazione di un progetto.

2. La Comunità fornisce assistenza nell'ambito dell'ISPA, in vista degli obiettivi di cui all'articolo 1, per le seguenti misure:

- a) misure ambientali che permettano ai paesi beneficiari di conformarsi alle esigenze del diritto comunitario in materia di ambiente e agli obiettivi dei partenariati per l'adesione;
- b) misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare quelle che costituiscono progetti di interesse comune sulla base dei criteri della decisione n. 1692/96/CE e misure che consentano ai paesi beneficiari di conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione; tali misure riguardano, fra l'altro, l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti nazionali e tra queste e le reti transeuropee, nonché l'accesso a queste reti.

Le misure devono avere dimensioni tali da ottenere un effetto significativo nel campo della tutela dell'ambiente o del miglioramento delle reti di infrastrutture di trasporto. Il costo totale di ciascuna misura non è, in linea di massima, inferiore a 5 milioni di euro. In casi eccezionali e debitamente giustificati, tenendo conto delle circostanze specifiche in essere, il costo totale di una misura può essere a 5 milioni di euro.

3. È assicurato un equilibrio fra le misure in materia d'ambiente e quelle riguardanti le infrastrutture di trasporto.

4. È possibile inoltre sovvenzionare quanto segue:

- a) studi preparatori connessi alle misure aventi i requisiti, compresi gli studi necessari per la realizzazione delle medesime;
- b) misure di assistenza tecnica, comprese azioni informative e pubblicitarie, e in particolare:
 - i) misure orizzontali, quali studi comparativi per la valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario;

- ii) iniziative e studi che contribuiscano alla valutazione ex ante, alla sorveglianza, al controllo o alla valutazione ex post dei progetti, nonché a rafforzare e ad assicurare il coordinamento e la coerenza dei progetti con i partenariati per l'adesione;

- iii) iniziative e studi destinati a garantire una gestione e un'esecuzione efficaci del progetto e a realizzare gli adeguamenti necessari.

Articolo 3

Risorse finanziarie

L'assistenza comunitaria nell'ambito dell'ISPA viene concessa nel periodo dal 2000 al 2006.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie.

Articolo 4

Ripartizione indicativa

La ripartizione indicativa tra i paesi beneficiari dell'assistenza comunitaria globale fornita dall'ISPA viene effettuata dalla Commissione, che decide in conformità della procedura di cui all'articolo 14, in funzione della popolazione, del prodotto lordo «pro capite» a parità di potere d'acquisto e della superficie di ciascun paese.

Tale ripartizione può essere modificata per tener conto dei risultati ottenuti negli anni precedenti da ciascun paese beneficiario nell'esecuzione delle misure finanziate dall'ISPA. Si tiene conto inoltre delle rispettive carenze dei paesi beneficiari in fatto di infrastrutture ambientali e di trasporto.

Articolo 5

Compatibilità con le politiche comunitarie

1. Le misure finanziate dalla Comunità tramite l'ISPA devono essere conformi agli accordi europei, comprese le modalità di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, e devono contribuire all'attuazione delle politiche comunitarie, in particolare di quelle che riguardano la tutela e il miglioramento dell'ambiente, i trasporti e le reti transeuropee.

2. La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza fra le misure intraprese in virtù del presente regolamento e quelle attuate con contributi del bilancio comunitario, compresi i contributi derivanti da iniziative comunitarie ai fini della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI), fra l'altro tramite il meccanismo preadesione, e gli altri strumenti finanziari della Comunità, ed informa il comitato istituito ai sensi dell'articolo 14.

3. La Commissione si adopera per assicurare il coordinamento e la coerenza fra le misure intraprese nei paesi beneficiari in virtù del presente regolamento e gli interventi della Banca europea per la riconversione e lo sviluppo (BERS), della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie analoghe ed informa il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 6

Forme e tassi di sovvenzionamento

1. L'assistenza comunitaria fornita dall'ISPA può assumere la forma di aiuti diretti a fondo perduto, aiuti rimborsabili, o qualsiasi altra forma di aiuti.

Gli importi degli aiuti restituiti all'autorità incaricata della gestione o ad un'altra autorità pubblica sono reimpiegati per lo stesso scopo.

2. Il tasso di sovvenzionamento comunitario concesso dall'ISPA può essere pari ad un massimo del 75 % delle spese pubbliche o assimilate, comprese le spese degli organismi assimilabili agli enti pubblici in considerazione del contesto amministrativo o legale entro il quale si svolge la loro attività. La Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, di aumentare il tasso fino all'85 %, soprattutto quando ritenga necessario un tasso superiore al 75 % per realizzare progetti essenziali per il conseguimento degli obiettivi dell'ISPA.

Tranne in caso di aiuti rimborsabili, o in presenza di un importante interesse comunitario, il tasso di sovvenzionamento viene ridotto in funzione dei seguenti elementi:

- a) disponibilità di cofinanziamenti;
- b) capacità delle misure di generare entrate;
- c) adeguata applicazione del principio «chi inquina paga».

3. Le misure in grado di generare entrate, di cui al paragrafo 2, lettera b), sono le seguenti:

- a) la realizzazione di infrastrutture il cui uso comporta oneri a carico degli utenti;
- b) gli investimenti produttivi nel settore dell'ambiente.

4. Gli studi preliminari e le misure di assistenza tecnica possono essere finanziati, a titolo eccezionale, fino a concorrenza del 100 % del costo totale.

La spesa totale sostenuta su iniziativa o per conto della Commissione conformemente al presente paragrafo non può superare il 2 % della dotazione globale dell'ISPA.

Articolo 7

Valutazione ex ante e approvazione delle misure

1. La Commissione decide sulle misure che beneficino di un finanziamento dell'ISPA conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

2. I paesi beneficiari presentano le domande di contributo alla Commissione. Questa, tuttavia, può concedere di sua iniziativa sovvenzioni in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, ove esista un interesse comunitario predominante.

3. Le domande contengono quanto segue:

- a) le informazioni di cui all'allegato I,
- b) tutte le informazioni utili a dimostrare che le misure sono conformi al presente regolamento e ai criteri di cui all'allegato II, segnatamente per quanto concerne i vantaggi socioeconomici ottenibili a medio termine in rapporto alle risorse impiegate.

4. Dopo aver ricevuto una domanda di contributo e prima di approvare una misura, la Commissione procede ad un'approfondita valutazione ex ante di quest'ultima per verificarne la conformità con i criteri di cui all'allegato II.

5. Le decisioni della Commissione recanti approvazione delle misure fissano l'ammontare dell'assistenza finanziaria, stabiliscono un piano di finanziamento e precisano tutte le disposizioni e condizioni necessarie per la realizzazione delle misure stesse.

6. L'assistenza combinata fornita dall'ISPA e da altri aiuti comunitari per una data misura non eccede il 90 % della spesa totale per detta misura.

7. La Commissione adotta norme comuni per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 8

Impegni e pagamenti

1. La Commissione procede all'esecuzione delle spese nell'ambito dell'ISPA, conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in base alla convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione stessa e il paese beneficiario.

Tuttavia, gli impegni di bilancio annuali relativi all'assistenza concessa per le misure sono stabiliti secondo una delle due modalità seguenti:

a) salvo il disposto della lettera b), gli impegni per le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di durata pari o superiore a due anni sono di norma realizzati in rate annuali.

La prima rata annuale è impegnata quando viene conclusa la convenzione di finanziamento. Le successive rate annuali sono fondate sul piano di finanziamento iniziale o riveduto della misura in questione e stanziati di norma all'inizio di ciascun esercizio di bilancio, entro il 1° aprile dell'anno considerato, secondo le previsioni di spesa per tale esercizio;

b) per le misure di durata inferiore a due anni, o per le quali il finanziamento comunitario non supera i 20 milioni di euro, un primo impegno pari ad un massimo dell'80 % dell'assistenza concessa può essere effettuato al momento della conclusione della convenzione di finanziamento. L'importo restante viene impegnato in funzione dello stato di attuazione della misura.

2. Tranne in casi debitamente giustificati, quando per una determinata misura non siano stati avviati lavori importanti entro il previsto periodo contrattuale, l'assistenza a favore di tale misure viene revocato.

3. Il pagamento dell'assistenza finanziaria a favore delle misure può essere effettuato sotto forma di anticipi, di rate intermedie o di saldi, riferiti alle spese certificate ed effettivamente pagate.

La Commissione adotta le modalità di pagamento secondo la procedura prevista all'articolo 14.

4. Le modalità del meccanismo di pagamento sono stabilite nella convenzione di finanziamento conclusa con ciascuno dei paesi beneficiari.

Articolo 9

Gestione e controllo

1. La Commissione invita i paesi beneficiari:

a) a istituire, dal 1° gennaio 2000 e comunque non oltre il 1° gennaio 2002, sistemi di gestione e di controllo che garantiscano quanto segue:

i) un'adeguata esecuzione dei finanziamenti concessi in virtù del presente regolamento secondo principi di sana gestione finanziaria;

ii) la separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

iii) l'esattezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e l'uso di sistemi di contabilità basati su documenti giustificativi verificabili;

b) a verificare con regolarità la corretta esecuzione delle misure finanziate dalla Comunità;

c) a prevenire le irregolarità e perseguirle;

d) a recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità o negligenza.

2. Fermo restando il controllo effettuato dai paesi beneficiari, la Commissione e la Corte dei conti, tramite i loro funzionari o rappresentanti debitamente autorizzati, possono eseguire in loco controlli tecnici o finanziari, compresi controlli per sondaggio e verifiche contabili.

3. Le modalità di applicazione dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2 figurano nella convenzione di finanziamento, conclusa con i paesi beneficiari, insieme alle disposizioni concordate tra la Commissione e il paese beneficiario riguardo alla collaborazione e al coordinamento dei programmi e dei metodi di controllo. La Commissione informa il comitato istituito ai sensi dell'articolo 14.

4. La convenzione di finanziamento contiene anche disposizioni relative alla riduzione, alla sospensione e alla soppressione dell'assistenza qualora la realizzazione di una misura non giustifichi, in tutto o in parte, la sovvenzione assegnata.

5. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione assicura che i principi di una sana gestione finanziaria siano rispettati, soprattutto riguardo agli elementi contenuti nell'allegato III.

Articolo 10

Uso dell'euro

1. Le somme indicate nelle domande di contributo e nel relativo piano di finanziamento sono espresse in euro.

2. L'ammontare dell'assistenza e i piani di finanziamento approvati dalla Commissione sono espressi in euro.

3. Le dichiarazioni di spesa a corredo delle domande di pagamento sono espresse in euro.

4. L'assistenza finanziaria versata dalla Commissione all'autorità designata a tale scopo dal paese beneficiario è pagata in euro.

Articolo 11

Sorveglianza e valutazione ex post

I paesi beneficiari e la Commissione provvedono affinché la realizzazione delle misure in forza del presente regolamento sia sottoposta a sorveglianza e valutazione conformemente all'allegato IV.

Articolo 12

Relazione annuale

La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una relazione annuale sul sostegno comunitario erogato dall'ISPA. Le relazioni annuali contengono le informazioni indicate nell'allegato V.

Il Parlamento europeo si pronuncia in merito alla relazione entro tre mesi. La Commissione riferisce sul modo in cui ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo.

La Commissione provvede a informare regolarmente i paesi beneficiari sulle attività dell'ISPA.

Articolo 13

Informazione e pubblicità

1. I paesi beneficiari responsabili dell'esecuzione di una misura che benefici dell'assistenza finanziaria comunitaria nell'ambito dell'ISPA provvedono affinché alla misura stessa venga data un'adeguata pubblicità, ai fini seguenti:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità riguardo alla misura;
- b) sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dalla misura.

I paesi beneficiari provvedono in particolare alla collocazione di cartelli ben visibili, recanti l'emblema comunitario e indicanti che la misura è cofinanziata dalla Comunità; si adoperano inoltre affinché rappresentanti delle istituzioni europee siano debitamente coinvolti nelle attività pubbliche più importanti connesse al sostegno comunitario fornito dall'ISPA.

Essi informano annualmente la Commissione circa i provvedimenti presi a norma del primo e del secondo comma.

2. La Commissione adotta modalità di applicazione in materia d'informazione e di pubblicità secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Essa la comunica al Parlamento europeo e le pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Il comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in appresso denominato «comitato». La Banca europea per gli investimenti può nominare un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un ter-

mine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine che sarà fissato in ciascun atto che il Consiglio adotterà, ma che non può in ogni caso superare tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

4. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente regolamento sollevata dal presidente, anche a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

5. Il comitato adotta a maggioranza qualificata il proprio regolamento interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Articolo 15

Ripartizione delle risorse

Al momento dell'adesione all'Unione europea, i paesi perdono la possibilità di beneficiare del sostegno previsto dal presente regolamento. Le risorse rese disponibili a seguito dell'adesione di un paese candidato all'Unione europea saranno ripartite tra altri paesi candidati elencati all'articolo 1, paragrafo 1. La ripartizione si baserà sulle necessità e sulla capacità di assorbimento dell'assistenza da parte dei paesi candidati nonché sui criteri riportati all'articolo 4.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce l'impostazione generale della ripartizione.

Sulla scorta della decisione di cui al secondo comma la Commissione decide in merito alla ripartizione delle risorse disponibili tra gli altri paesi beneficiari conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 14.

Articolo 16

Disposizioni finali e transitorie

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006, secondo la procedura prevista all'articolo 308 del trattato.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

ALLEGATO I

Contenuto delle domande [articolo 7, paragrafo 3, lettera a)]

Le domande contengono le indicazioni seguenti:

- 1) organismo responsabile dell'esecuzione della misura, natura e descrizione della medesima;
- 2) costo della misura e ubicazione della medesima, compresa, ove del caso, l'indicazione dell'interconnessione e dell'interoperabilità di altre misure localizzate sullo stesso asse di comunicazione;
- 3) calendario di esecuzione dei lavori;
- 4) analisi dei costi e dei benefici, compresa una valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'occupazione, da quantificare se si prestano ad essere quantificati;
- 5) valutazione dell'impatto ambientale analoga a quella prevista dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾;
- 6) indicazione del rispetto delle norme relative alla concorrenza e agli appalti pubblici;
- 7) piano di finanziamento, comprendente, per quanto possibile, indicazioni sulla validità della misura in termini economici e l'importo totale chiesto dal paese beneficiario all'ISPA, alla Banca europea per gli investimenti (BEI), compreso il meccanismo preadesione, e ad ogni altra fonte della Comunità o di uno Stato membro, nonché alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e alla Banca mondiale;
- 8) compatibilità della misura con le politiche comunitarie;
- 9) informazioni sulle disposizioni volte a garantire un uso e una manutenzione efficaci delle infrastrutture;
- 10) (misure ambientali) informazioni sul ruolo e sull'importanza della misura nell'ambito della strategia nazionale in materia di ambiente, come stabilito dal programma nazionale per l'adozione dell'«*acquis*» comunitario;
- 11) (misure nel settore dei trasporti) informazioni sulla strategia nazionale in materia di sviluppo dei trasporti e sul ruolo e la priorità delle misure nell'ambito di tale strategia, compreso il grado di coerenza con gli orientamenti delle reti transeuropee e con la politica paneuropea dei trasporti.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

*ALLEGATO II***Valutazione ex ante delle misure [articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4]**

- A. Nella valutazione ex ante delle misure, allo scopo di garantire l'elevata qualità delle stesse conformemente all'articolo 2, si fa riferimento ai criteri seguenti:
- 1) vantaggi economici e sociali, compreso l'effetto di leva nei confronti dei finanziamenti privati, che devono essere commisurati alle risorse impiegate; sarà effettuata una valutazione in base ad un'analisi dei costi e dei benefici;
 - 2) disposizioni volte a garantire una gestione efficace delle misure;
 - 3) priorità definite dal partenariato per l'adesione per la zona d'intervento in questione;
 - 4) contributo delle misure all'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e risultato della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'allegato I;
 - 5) contributo delle misure alla realizzazione delle reti transeuropee e della politica comune dei trasporti;
 - 6) conseguimento di un adeguato equilibrio fra il settore dell'ambiente e quello delle infrastrutture di trasporto;
 - 7) considerazione di eventuali forme alternative di finanziamento come previsto all'articolo 6.
- B. Se del caso, la Commissione invita la BEI, la BERS o la Banca mondiale a partecipare alla valutazione delle misure. La Commissione esamina le domande di contributo, in particolare per verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano idonei a garantire l'attuazione efficace della misura.
- C. La Commissione procede ad una valutazione delle misure per stabilirne l'impatto atteso in riferimento agli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori quantificati appropriati. I paesi beneficiari forniscono tutti gli elementi necessari precisati nell'allegato I, inclusi i risultati degli studi di fattibilità e delle valutazioni ex ante, l'indicazione delle alternative scartate e il coordinamento delle misure di interesse comune localizzate sullo stesso asse di comunicazione, affinché la valutazione possa essere effettuata nel modo più efficace possibile.
-

*ALLEGATO III***Gestione e controllo finanziari (articolo 9, paragrafo 5)**

1. In ciascun paese beneficiario è designato un organismo centrale che si occupa di convogliare i finanziamenti comunitari erogati dall'ISPA.

Al responsabile di quest'organismo spettano le competenze globali di gestione dei fondi nel paese beneficiario.

2. I meccanismi di gestione e controllo dei paesi beneficiari prevedono adeguati sistemi di revisione contabile che consentono in particolare di:

- raffrontare i conti riepilogativi notificati alla Commissione con i documenti contabili e i documenti giustificativi ai vari livelli amministrativi;
- verificare le rimesse dei fondi disponibili della Comunità e di altri finanziatori;
- esaminare i piani tecnico-finanziari dei progetti, le relazioni interinali nonché le procedure di gara e aggiudicazione ai vari livelli amministrativi.

3. Le procedure per l'aggiudicazione di appalti di opere, forniture o servizi sono specificate nelle convenzioni di finanziamento e sono conformi ai principi fondamentali del titolo IX del regolamento finanziario, in particolare:

- le misure contenute nelle convenzioni di finanziamento sono attuate dal paese beneficiario in stretta collaborazione con la Commissione, che resta competente per l'utilizzo degli stanziamenti;
- la Commissione, in stretta collaborazione con i paesi beneficiari, assicura che i partecipanti alle gare di appalto possano competere su un piano di parità, che non vi sia discriminazione e che l'offerta selezionata sia economicamente la più vantaggiosa.

Tuttavia, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1266/1999, gli stanziamenti possono essere oggetto di una gestione ampiamente decentrata, soprattutto riguardo all'approvazione ex ante della Commissione per l'apertura delle gare, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione degli appalti e la gestione finanziaria.

Queste disposizioni, da stabilire nelle convenzioni di finanziamento con i paesi beneficiari, tengono conto della gestione finanziaria, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonché della capacità di controllo finanziario dei paesi stessi.

4. La competente autorità di controllo finanziario nazionale, che deve essere indipendente per poter svolgere la sua funzione, effettua l'adeguato controllo finanziario, interno ed esterno, secondo norme di revisione contabile internazionalmente riconosciute. Ogni anno sono inviati alla Commissione un piano di revisione contabile e una sintesi dei risultati del controllo. Le relazioni di revisione contabile sono a disposizione della Commissione.

La Commissione e i paesi beneficiari collaborano al fine di coordinare programmi e metodi di revisione contabile onde assicurare la massima utilità di quelli effettuati.

Qualora i controlli siano effettuati dal personale della Commissione o da suoi rappresentanti debitamente autorizzati, i paesi beneficiari assicurano a queste persone il diritto di esaminare in loco tutti i documenti contabili e la pertinente documentazione riguardante gli elementi finanziari in base alla convenzione di finanziamento. I paesi beneficiari assistono la Corte dei conti nell'esercizio di revisione contabile concernente l'utilizzo dei fondi erogati dall'ISPA.

Le autorità competenti fanno in modo che tutti i documenti giustificativi concernenti le spese dei progetti siano disponibili per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento.

5. La convenzione di finanziamento con ciascun paese beneficiario contiene le disposizioni seguenti in materia di rettifiche finanziarie.

Qualora si ritenga che l'attuazione di una misura non giustifichi l'assistenza stanziata, in tutto o in parte, la Commissione svolge un adeguato esame del caso, invitando in particolare il paese beneficiario a presentare le sue osservazioni entro un termine stabilito e di rettificare le eventuali irregolarità.

A seguito di quest'esame la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere l'assistenza riguardante le misure in questione se sono emerse irregolarità, cumuli indebiti di fondi o la mancata osservanza di una delle condizioni previste dalla decisione recante approvazione dell'assistenza e, in particolare, qualsiasi modifica significativa che influenza la natura e le condizioni di attuazione delle misure per la quale non è stata ottenuta l'approvazione della Commissione. Le riduzioni o soppressioni dell'assistenza comportano il recupero degli importi versati.

Qualora la Commissione ritenga che un'irregolarità non sia stata rettificata o che un'operazione, globalmente o parzialmente, non giustifichi l'assistenza erogata a tal fine o parte di essa, la Commissione effettua un adeguato esame del caso, chiedendo al paese beneficiario di presentare le sue osservazioni entro un termine stabilito. Se dopo l'esame il paese beneficiario non adotta misure correttive la Commissione ha la facoltà di:

- a) ridurre o sopprimere qualsiasi anticipo,
- b) sopprimere integralmente o parzialmente l'assistenza stanziata per l'operazione in questione.

La Commissione stabilisce l'entità della rettifica tenendo conto del tipo di irregolarità e della portata delle negligenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo. Le somme che devono essere recuperate perché indebite sono restituite alla Commissione. A dette somme vanno aggiunti gli interessi di mora conformemente alle norme adottate dalla Commissione.

ALLEGATO IV

Sorveglianza e valutazione ex post (articolo 11)

- A. La sorveglianza si basa su relazioni elaborate mediante procedure concordate, controlli per sondaggio e appositi comitati. La sorveglianza viene effettuata in riferimento ad indicatori materiali e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico del progetto e ai suoi obiettivi. Essi sono strutturati in modo da evidenziare lo stato di avanzamento della misura rispetto al piano e agli obiettivi inizialmente stabiliti, nonché l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
- B. I comitati di sorveglianza sono istituiti di comune accordo tra il paese beneficiario e la Commissione. Le autorità o gli organismi designati dal paese beneficiario, la Commissione e, se del caso, la BEI vi sono rappresentati. Laddove autorità regionali e locali ed imprese private siano competenti per l'esecuzione di un progetto e da esso direttamente interessate, queste saranno rappresentate in tali comitati.
- C. Per ogni misura, l'autorità o l'organismo responsabile invia alla Commissione, nei tre mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, una relazione sui progressi realizzati.
- D. In base alle indicazioni emerse nell'ambito della sorveglianza, e tenendo conto delle osservazioni del comitato di sorveglianza, la Commissione adatta, se del caso su proposta dei paesi beneficiari, l'entità e le condizioni di concessione dell'assistenza finanziaria approvata inizialmente, nonché il piano di finanziamento previsto.

La Commissione stabilisce le opportune disposizioni per tali adattamenti, distinguendoli in base alla loro natura e alla loro importanza.

- E. L'autorità o l'organismo responsabile della misura presenta alla Commissione una relazione finale nei sei mesi successivi al completamento della misura e della fase del progetto. La relazione finale contiene gli elementi seguenti:
- 1) una descrizione dei lavori svolti, accompagnata da indicatori fisici, dalla quantificazione delle spese per categoria di lavori e dall'indicazione delle misure prese in conformità delle clausole specifiche che figurano nella decisione di concessione dell'assistenza;
 - 2) la certificazione della conformità dei lavori svolti con la decisione di concessione dell'assistenza;
 - 3) una valutazione preliminare del grado di conseguimento dei risultati previsti, comprendente in particolare:
 - a) la data effettiva del completamento della misura;
 - b) un'indicazione del modo in cui la misura sarà gestita, una volta completata;
 - c) se del caso, la conferma delle previsioni finanziarie, soprattutto per quanto riguarda i costi di esercizio e le entrate previste;
 - d) la conferma delle previsioni socioeconomiche, soprattutto per quanto riguarda i costi e i benefici previsti;
 - e) un'indicazione dei provvedimenti adottati per garantire la protezione dell'ambiente e del relativo costo;
 - 4) informazioni relative ad azioni di pubblicità;

-
- F. La valutazione ex post verte sull'uso delle risorse, sull'efficacia e l'efficienza dell'assistenza e sul suo impatto. Essa prende in considerazione i fattori che contribuiscono al successo o all'insuccesso delle misure ed i loro risultati. Una volta ultimate le misure, la Commissione e i paesi beneficiari ne valutano le modalità di realizzazione, comprese l'efficienza e l'efficacia con cui sono state utilizzate le risorse. Viene inoltre valutato l'impatto effettivo della misura, per accertare se gli obiettivi originari sono stati conseguiti. La valutazione riguarda, fra l'altro, il contributo apportato dalle misure alla realizzazione delle politiche comunitarie relative all'ambiente, ovvero alle reti transeuropee e ai trasporti, nonché l'impatto delle misure stesse sull'ambiente.
- G. Ai fini di una maggiore efficacia dell'assistenza comunitaria concessa nel quadro dell'ISPA, la Commissione accerta che, nell'ambito dell'amministrazione dello strumento, particolare attenzione sia rivolta alla trasparenza della gestione.
- H. Le modalità di sorveglianza e di valutazione sono precisate nelle decisioni della Commissione che approvano le misure.
-

*ALLEGATO V***Relazione annuale della Commissione (articolo 12)**

La relazione annuale contiene informazioni in merito agli elementi di seguito indicati:

- 1) contributo finanziario impegnato e pagato dalla Comunità nell'ambito dell'ISPA, con ripartizione annuale per paese beneficiario e per categoria di progetti (ambiente e trasporti);
 - 2) contributo del sovvenzionamento comunitario nell'ambito dell'ISPA all'azione svolta dai paesi beneficiari per attuare la politica comunitaria in materia di ambiente e per potenziare le reti transeuropee di infrastrutture di trasporto; equilibrio tra le misure riguardanti l'ambiente e quelle relative alle infrastrutture di trasporto;
 - 3) valutazione della compatibilità tra interventi comunitari nell'ambito dell'ISPA e politiche comunitarie, comprese quelle relative alla tutela dell'ambiente, ai trasporti, alla concorrenza e agli appalti pubblici;
 - 4) provvedimenti intesi ad assicurare il coordinamento e la coerenza tra le misure sovvenzionate dall'ISPA e le azioni finanziate con contributi del bilancio comunitario, della BEI e degli altri strumenti finanziari della Comunità;
 - 5) investimenti effettuati dai paesi beneficiari nei settori della tutela ambientale e delle infrastrutture di trasporto;
 - 6) studi preparatori e misure di assistenza tecnica finanziati;
 - 7) risultati delle attività di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle misure, con indicazioni circa eventuali adeguamenti di questi ultimi per conformarli alle esigenze evidenziate da tali risultati;
 - 8) contributo della BEI alla valutazione delle misure;
 - 9) le grandi linee dei risultati dei controlli effettuati, delle irregolarità riscontrate e delle procedure amministrative e giudiziarie in corso;
 - 10) le iniziative pubblicitarie.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1268/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

- (1) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997 è prevista l'attuazione di una strategia di preadesione rafforzata per i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, nonché di una strategia di preadesione specifica per Cipro;
- (2) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo prevedono che per il momento possano avvalersi dell'aiuto previsto dal presente regolamento i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale;
- (3) considerando che la Comunità ha deciso di offrire un sostegno eccezionale ai paesi candidati all'adesione, sotto forma di un aiuto preadesione destinato a favorire il processo di riforma socio-economica attualmente in corso in tali paesi e a preparare e facilitare l'integrazione delle loro economie nell'economia comunitaria;

(4) considerando che il sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, insieme al contributo comunitario di cui al regolamento (CE) 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione⁽⁵⁾, deve essere coordinato dal regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89⁽⁶⁾, e deve essere soggetto alle disposizioni condizionali previste dal regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea⁽⁷⁾, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione;

- (5) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 prevedono al punto 17 che il sostegno finanziario ai paesi che partecipano al processo di allargamento si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario di adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità;
- (6) considerando che l'aiuto comunitario preadesione dev'essere predisposto soprattutto allo scopo di risolvere problemi prioritari relativi a un adeguamento sostenibile delle economie dei paesi candidati e di aiutare tali paesi ad applicare l'acquis comunitario, con particolare attenzione alla politica agricola comune («PAC»);
- (7) considerando che l'aiuto preadesione per l'agricoltura deve rispettare le priorità stabilite dalla riforma della PAC; che tale aiuto deve applicarsi a settori prioritari da definire in ciascun paese,

⁽¹⁾ GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7 e
GU C 27 del 2.2.1999, pag. 18.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 101 del 12.4.1999.

⁽⁴⁾ GU C 93 del 6.4.1999.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.

- quali il miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli e della pesca, di distribuzione, di controllo qualitativo dei prodotti alimentari e di controllo veterinario e fitosanitario, nonché l'avviamento di associazioni di produttori; che dev'essere inoltre possibile finanziare progetti integrati di sviluppo rurale volti a sostenere iniziative locali e misure agroambientali, a migliorare l'efficienza delle aziende agricole e ad adeguare le infrastrutture, nonché misure destinate ad accelerare la riconversione strutturale;
- (8) considerando che nel settore agricolo il sostegno comunitario sarà applicato sotto forma di programmi pluriennali definiti in base agli orientamenti e ai principi dei programmi operativi applicati nell'ambito della politica strutturale, allo scopo di agevolare l'applicazione nei paesi candidati dei principi e delle procedure in vigore;
- (9) considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, una determinata misura può beneficiare, in un dato periodo, di finanziamenti nell'ambito di un solo strumento finanziario comunitario, fatte salve comunque le regole d'intervento proprie della Banca europea per gli investimenti («BEI»);
- (10) considerando che gli stanziamenti comunitari non devono sostituire gli stanziamenti disponibili in ognuno dei paesi candidati e che l'intervento della Comunità costituisce soltanto un contributo finanziario alla realizzazione dei progetti;
- (11) considerando che l'aiuto preadesione nel settore agricolo dev'essere accordato sotto forma di contributo finanziario, secondo le norme finanziarie specifiche previste dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽²⁾;
- (12) considerando che, per la ripartizione tra i paesi candidati delle risorse fissate dall'autorità di bilancio nel preambolo di questo strumento, è opportuno tener conto della ricchezza nazionale calcolata in base al prodotto interno lordo, della popolazione agricola attiva e della superficie agricola utilizzata, nonché, se del caso, di specifiche caratteristiche territoriali;
- (13) considerando che i paesi candidati devono presentare i loro piani il più presto possibile, per non ritardare l'applicazione delle misure di preadesione a partire al 1° gennaio 2000;
- (14) considerando che la redazione di tali programmi, la loro realizzazione e i meccanismi di sorveglianza devono essere conformi alle norme specifiche dei Fondi strutturali, in modo da agevolare il trasferimento dell'acquis comunitario;
- (15) considerando che, prima di impegnare le risorse comunitarie, è opportuno effettuare un'accurata valutazione ex ante, per garantire che il programma risponda ad esigenze reali e per consentire un'applicazione flessibile dell'intervento comunitario in base ai dati rilevanti e ai primi risultati dell'attuazione delle misure; che è d'altronde opportuno rafforzare la sorveglianza e la valutazione ex post, in modo da accertare il conseguimento degli effetti previsti;
- (16) considerando che è opportuno che un comitato di sorveglianza assista la Commissione nel controllo di ciascun programma;
- (17) considerando che le decisioni necessarie devono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e, per questioni finanziarie specifiche, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999;
- (18) considerando che è opportuno presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relazioni sui progressi compiuti nell'applicazione dell'aiuto preadesione nel settore agricolo;
- (19) considerando che, durante il periodo di transizione dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, qualsiasi riferimento all'euro va inteso di norma come riferimento all'euro in quanto unità monetaria, ai sensi dell'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽³⁾;
- (20) considerando che l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento contribuirà al conseguimento degli obiettivi della Comunità; che i soli poteri previsti dal trattato per tali misure sono quelli di cui all'articolo 308,

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E TIPI DI MISURE

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento stabilisce il quadro del sostegno comunitario per un'agricoltura e uno sviluppo rurale sostenibili nel corso del periodo precedente l'adesione, destinato ai seguenti paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

2. Il sostegno comunitario deve rispettare le condizioni stabilite nel quadro dei partenariati per l'adesione ed è destinato in particolare a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) contribuire all'applicazione dell'acquis comunitario per quanto riguarda la politica agricola comune e le politiche ad essa collegate,
- b) risolvere problemi prioritari e specifici relativi ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati.

Articolo 2

Misure

Secondo le priorità definite dai paesi candidati e definite all'articolo 4, paragrafo 3, il sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale riguarda una o più delle seguenti misure che sono coerenti con il pertinente acquis comunitario:

- investimenti nelle aziende agricole;
- miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;
- miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità dei prodotti alimentari e della tutela del consumatore;
- metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale;

- sviluppo e diversificazione delle attività economiche al fine di offrire attività plurime e fonti alternative di reddito;
- avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- avviamento di associazioni di produttori;
- rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale;
- opere di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria;
- istituzione e aggiornamento dei catastri dei terreni;
- miglioramento della formazione professionale;
- sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali;
- gestione delle risorse idriche per l'agricoltura;
- interventi nel settore forestale, quali l'imboschimento delle zone agricole, gli investimenti nelle aziende forestali di proprietà di imprenditori privati e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;
- assistenza tecnica per le misure contemplate dal presente regolamento, compresi studi per agevolare la preparazione e la sorveglianza del programma, informazione e campagne pubblicitarie.

TITOLO II

ASSISTENZA

Articolo 3

Complementarità assistenza tecnica

1. L'azione comunitaria dev'essere complementare alle corrispondenti azioni nazionali o contribuire ad esse. Tale azione è definita in stretta collaborazione tra la Commissione, il paese candidato, le autorità e gli organismi competenti e le parti economiche e sociali al livello appropriato. La collaborazione riguarda la preparazione e la realizzazione, compreso il finanziamento, nonché l'esame, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

2. Nell'ambito dell'assistenza tecnica, la Commissione adotta le iniziative e le misure necessarie per garantire che le misure comunitarie contribuiscano agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1 e conferiscano un valore aggiunto alle iniziative nazionali.

Articolo 4

Programmazione

1. Le misure per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sostenibile di cui al presente regolamento sono definite nell'ambito di un piano redatto al livello geografico più opportuno. Tale piano è preparato dalle autorità competenti designate dal paese candidato e presentato da quest'ultimo alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello appropriato.

2. Il piano si estende su un periodo non superiore a sette anni a decorrere dall'anno 2000, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, e comprende i seguenti elementi:

- una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, i principali risultati delle azioni intraprese in precedenza con l'assistenza della Comunità, le risorse finanziarie impiegate e i risultati delle valutazioni disponibili;
- una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, le priorità selezionate e la zona geografica interessata;
- una valutazione preventiva, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione;
- una tabella finanziaria generale indicativa, recante una sintesi delle risorse finanziarie nazionali, comunitarie e, se del caso, private relative a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale del piano, comprese, se necessario, le misure finanziate dalla BEI e da altri strumenti finanziari internazionali;
- un profilo finanziario indicativo per ciascuno degli anni di programmazione e per ciascuna delle fonti di finanziamento che contribuiscono alla realizzazione del programma;

— se del caso, dati relativi ad eventuali studi ed azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste;

— i nomi delle autorità competenti e degli organismi responsabili della realizzazione del programma, compreso l'organismo pagatore;

— una definizione dei «beneficiari finali», ossia delle organizzazioni o delle imprese pubbliche o private responsabili dello svolgimento delle azioni. qualora un aiuto pubblico sia concesso da altre autorità designate dai paesi candidati, sono considerate beneficiari finali le istituzioni che decidono la concessione dell'aiuto pubblico;

— la descrizione delle misure contemplate ai fini della realizzazione dei piani e in particolare i regimi di aiuto, che comprendano gli elementi necessari per la valutazione delle norme sulla concorrenza;

— provvedimenti che garantiscano una realizzazione corretta del piano, comprese la sorveglianza e la valutazione, con la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione e delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni;

— i risultati delle consultazioni e i provvedimenti adottati allo scopo di coinvolgere le autorità e gli organismi competenti, nonché eventuali parti economiche, sociali e ambientali.

3. I paesi candidati garantiscono che nei loro piani sia data priorità alle misure volte a migliorare l'efficienza del mercato, la qualità e le condizioni sanitarie, nonché a quelle destinate a creare nuove possibilità di occupazione nelle zone rurali, conformemente alle disposizioni relative alla tutela dell'ambiente.

4. Salvo se altrimenti convenuto con il paese candidato, i piani sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. In base al piano presentato da ognuno dei paesi candidati, la Commissione approva, secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale entro sei mesi dalla presentazione del piano stesso, a condizione che siano disponibili tutte le informazioni necessarie. In particolare, la Commissione esamina il piano presentato per valutarne la conformità al presente regolamento.

6. Se necessario, il programma può essere riveduto e modificato:

- in seguito a sviluppi socioeconomici, alla presentazione di nuovi dati importanti e dei risultati dell'attuazione delle azioni in questione, compresi quelli della sorveglianza e della valutazione, nonché per l'esigenza di modificare gli importi dell'aiuto.
- in funzione di azioni intraprese nell'ambito del partenariato per l'adesione e del programma nazionale per l'applicazione dell'acquis comunitario, oppure
- in seguito a una redistribuzione delle risorse, come previsto dall'articolo 15.

Articolo 5

Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post

1. Le misure di sostegno incluse nel programma sono sottoposte, al fine di valutarne l'efficacia, a un esame preliminare, a un esame intermedio, a una sorveglianza continua e ad una valutazione ex post destinati a verificarne il successo e gli effetti per quanto riguarda gli obiettivi previsti.

2. La Commissione e il paese candidato sorvegliano l'attuazione del programma.

Tale sorveglianza è svolta mediante procedure stabilite congiuntamente e si basa su specifici indicatori fisici, ambientali e finanziari convenuti e definiti in precedenza.

I paesi candidati presentano alla Commissione relazioni annuali sui progressi realizzati, entro la fine del primo semestre dell'anno successivo; tali relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. Per ciascun programma di sviluppo rurale viene istituito un comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 6

Compatibilità

Le misure che beneficiano del sostegno comunitario devono essere conformi agli impegni assunti nell'ambito del partenariato per l'adesione e coerenti con i principi del programma nazionale per l'applicazione dell'acquis comunitario.

Le misure finanziate a norma del presente regolamento devono essere conformi alle disposizioni degli accordi europei, comprese quelle che attuano tali accordi per quanto concerne gli aiuti di Stato.

Le misure finanziate a norma del presente regolamento devono essere conformi agli obiettivi della PAC, in particolare a quelli relativi alle organizzazioni comuni dei mercati e a quelli delle misure strutturali della Comunità. Esse non devono provocare perturbazioni del mercato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 7

Risorse

1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è concessa per il periodo 2000–2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Il contributo finanziario comunitario per l'attuazione del programma di sviluppo rurale è erogato sotto forma di anticipi, di cofinanziamenti e di finanziamenti, secondo i principi previsti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'assistenza finanziaria può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute.

3. Lo stanziamento finanziario previsto dallo strumento in questione per l'aiuto di preadesione a favore di ognuno dei paesi candidati si basa sui seguenti criteri oggettivi:

- la popolazione agricola,
- la superficie agricola,
- il prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto,
- la situazione territoriale specifica.

4. Per il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, una percentuale massima del 2% degli stanziamenti annuali può essere destinata a finanziare le misure, decise su iniziativa della Commissione, finalizzate a studi preliminari, visite di scambio, valutazioni e controlli.

*Articolo 8***Tassi del contributo comunitario**

1. Il contributo comunitario ammonta al massimo al 75 % della spesa pubblica totale ammissibile.

Per le misure di cui all'articolo 2, ultimo trattino e all'articolo 7, paragrafo 4, il contributo comunitario può raggiungere il 100 % del costo totale ammissibile.

2. Per investimenti generatori di reddito, il contributo pubblico può raggiungere il 50 % del costo totale ammissibile, al quale la Comunità può contribuire al massimo per il 75 %. Il contributo della Comunità deve comunque rispettare i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato.

3. Il sostegno finanziario e i pagamenti sono espressi in euro.

*Articolo 9***Controllo finanziario**

1. Il sostegno finanziario è conforme ai principi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999.

La Commissione procede all'esecuzione delle spese previste dal presente regolamento in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in base alla convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione stessa e il paese candidato.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 stabilisce, i metodi di gestione del programma, le disposizioni relative alla sorveglianza e al controllo della sua attuazione, i sistemi di prevenzione e di controllo delle irregolarità e le procedure per il recupero degli importi versati indebitamente. L'adozione di tali misure costituisce un requisito indispensabile per l'approvazione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

3. Fermo restando il controllo effettuato dai paesi beneficiari, la Commissione e la Corte dei conti, tramite i loro funzionari o rappresentanti debitamente autorizzati, possono eseguire in loco controlli tecnici o finanziari, compresi controlli per sondaggio e verifiche finali.

*Articolo 10***Riduzione, sospensione e soppressione degli aiuti**

1. Se l'attuazione di una misura non sembra giustificare alcun finanziamento ad essa destinato, la Commissione svolge un esame adeguato del caso, in particolare invitando il paese candidato o le autorità da esso designate per la realizzazione delle misure a presentare le loro osservazioni entro un periodo determinato.

2. In seguito a tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere l'aiuto a favore della misura interessata, qualora l'esame stesso confermi l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica significativa che influenza la natura o le condizioni di attuazione della misura e per la quale non è stata ottenuta l'approvazione della Commissione.

3. Gli importi recuperati in seguito a pagamenti troppo elevati sono trasferiti alla Commissione. Agli importi non trasferiti si applicano interessi di mora, secondo le disposizioni del regolamento finanziario.

Articolo 11

La Commissione assegna le risorse disponibili ai paesi candidati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2. Entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione comunica ad ognuno dei paesi candidati le sue decisioni in merito alla ripartizione finanziaria indicativa per un periodo di sette anni.

TITOLO IV

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 12

1. La Commissione adotta modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. La Commissione adotta le modalità finanziarie di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999. Tali modalità comprendono, in particolare, disposizioni adeguate per garantire il rispetto della disciplina di bilancio.

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

*Articolo 13***Relazioni**

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sul sostegno comunitario concesso in virtù del presente regolamento.

In tale relazione la Commissione sottolinea, in particolare, i progressi compiuti per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 14***Informazione e pubblicità**

1. I programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 5 sono oggetto di un'adeguata pubblicità nei paesi candidati.
2. Tale pubblicità è destinata principalmente:
 - ad informare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali degli aiuti disponibili;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

— ad informare il pubblico sul ruolo della Comunità per quanto riguarda gli aiuti.

Le proposte presentate e le misure adottate a tal fine sono comunicate alla Commissione.

Articolo 15

Al momento dell'adesione all'Unione europea, i paesi perdono la possibilità di beneficiare del sostegno previsto dal presente regolamento. Le risorse rese disponibili a seguito dell'adesione di un paese candidato all'Unione europea saranno ripartite tra altri paesi candidati elencati all'articolo 1, paragrafo 1. La ripartizione si baserà sulle necessità e sulle capacità di assorbimento dei contributi da parte dei paesi candidati nonché sui criteri riportati all'articolo 7, paragrafo 3.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce l'impostazione generale della ripartizione.

Sulla scorta della decisione di cui al secondo comma la Commissione decide in merito alla ripartizione delle risorse disponibili tra gli altri paesi beneficiari conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 12, paragrafo 1.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN